

# Assicurazione multiramo a premio unico, con prestazione aggiuntiva in caso di decesso dell'assicurato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto: Banco BPM Vita S.p.A.

Prodotto: BPMVITA Personal Insurance

Contratto multiramo (ramo I e ramo III)



Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo IBIP: 21/09/2022. Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Banco BPM Vita S.p.A. - Via Massaua n. 6 - 20146 - Milano; tel. (+39) 02/77002405; fax: (+39) 02/72235107; sito internet: [www.bancobpmvita.it](http://www.bancobpmvita.it); e-mail: [info.generale@bancobpmvita.it](mailto:info.generale@bancobpmvita.it); pec: [comunicazioni@pec.bancobpmvita.it](mailto:comunicazioni@pec.bancobpmvita.it); appartiene al Gruppo Banco BPM ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.. L'Impresa è iscritta nell'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00116 ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/03/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/99 e n. 2023 del 24/01/02.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dell'articolo 91 del C.A.P., il patrimonio netto di Banco BPM Vita S.p.A. è pari a € 354.835.381 di cui il capitale sociale ammonta a € 179.125.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a € 136.393.336. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) di cui all'articolo 47-septies del CAP, disponibile sul sito internet dell'Impresa all'indirizzo [www.bancobpmvita.it](http://www.bancobpmvita.it). Il requisito patrimoniale di solvibilità dell'Impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 158.847.401; il requisito patrimoniale minimo di solvibilità dell'Impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 71.481.330; i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a € 405.076.343; il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 255,01%.

Al Contratto si applica la legge italiana.



## Quali sono le prestazioni?

Il Contratto prevede le seguenti **prestazioni principali**:

- prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una Gestione Separata, detenuta dall'Impresa e denominata BPM Consolida;
- prestazioni direttamente collegate al valore degli attivi contenuti nei Fondi Interni, detenuti e gestiti dall'Impresa;
- prestazioni in caso di vita (in forma di capitale), l'Impresa si impegna a versare il Valore del Contratto calcolato in base alla Data di Scadenza;
- prestazioni in caso di decesso (in forma di capitale), l'Impresa si impegna a versare il Valore del Contratto calcolato in base alla ricezione da parte dell'Impresa della documentazione completa prevista per la liquidazione, maggiorato della Somma Aggiuntiva Caso Morte determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso.

La Gestione Separata ed i Fondi Interni rappresentano le **Linee di investimento** del Contratto. Inoltre, l'Impresa offre periodicamente **Linee di investimento con periodo di collocamento**, costituite da singoli Fondi Interni in cui sarà possibile investire i Premi ed effettuare Switch volontari in ingresso esclusivamente in periodi temporali circoscritti ("Periodi di collocamento"). Alla data di redazione del presente documento è disponibile la seguente Linea di investimento con periodo di collocamento: BPMVITA Next World.

Alla data di scadenza della suddetta Linea di investimento con periodo di collocamento l'Impresa effettuerà un'operazione di "Switch automatico" gratuita, che comporterà il trasferimento totale - in via automatica - delle somme maturate a tale data sulla Linea a favore del Fondo Interno BPMVITA Reddito.

Il Contraente può modificare i termini del Contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni predefinite:

- Switch volontari**: opzione che prevede il cambio totale/parziale delle Linee di Investimento a cui sono collegate le Prestazioni Assicurate, esercitabile trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto. Tra una operazione di Switch

volontario e la successiva devono trascorrere almeno 10 giorni. Non è consentito effettuare Switch volontari nei periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto.

L'impresa mette a disposizione il Regolamento della Gestione Separata e dei Fondi Interni sul sito internet all'indirizzo: [www.bancobpmvita.it](http://www.bancobpmvita.it).



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

NON sono assicurabili:

- le persone fisiche di età inferiore a 18 anni e uguale o superiore agli 85 anni e sei mesi;

Il Contratto non prevede coperture per i seguenti rischi:

- malattia;
- infortuni;
- rischi di cui ai rami danni.

Il Contratto può essere concluso solo da soggetti che intrattengano un rapporto di conto corrente con la Banca Distributrice.



## Ci sono limiti di copertura?

**La Somma Aggiuntiva Caso Morte non potrà in ogni caso superare l'ammontare di € 50.000,00 per Contratto.**

**La Somma Aggiuntiva Caso Morte non verrà corrisposta dall'Impresa qualora il decesso sia provocato direttamente o indirettamente da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, aggressioni, sommosse, tumulti popolari e atti terroristici;
- atti contro la persona dell'Assicurato – ivi compreso il rifiuto comprovato di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici – da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore delle garanzie.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di evento?

**Denuncia:**

**per richiedere il pagamento delle prestazioni assicurative, il Contraente o il Beneficiario devono trasmettere richiesta attraverso la Banca Distributrice o direttamente all'Impresa tramite raccomandata A/R o all'indirizzo pec ([gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it](mailto:gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it)).**

La richiesta di pagamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- per la prestazione in caso di vita dell'Assicurato:
  - richiesta scritta di pagamento indirizzata all'Impresa da parte del Contraente. La richiesta deve essere firmata dal Contraente e deve essere corredata da copia di documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale;
  - indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa;
  - modulo antiriciclaggio compilato e sottoscritto;
  - modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta.
- per la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato:
  - comunicazione di decesso dell'Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari. I Beneficiari potranno richiedere il pagamento della prestazione all'Impresa anche disgiuntamente tra loro. La richiesta dovrà essere corredata dalla copia di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
  - indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa;
  - certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
  - per Beneficiari minori o incapaci: copia autentica del provvedimento del Giudice Tutelare;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  - copia autentica dell'ultimo testamento valido;
  - modulo antiriciclaggio compilato e sottoscritto;
  - modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta.

L'Impresa potrà chiedere ulteriori documenti in presenza di situazioni per le quali risulti strettamente necessario acquisirli prima di procedere al pagamento.

	<p><b>Prescrizione:</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso tale termine, la prestazione derivante dal Contratto dovrà essere devoluta da parte dell'Impresa al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p><b>Erogazione della prestazione:</b></p> <p>L'Impresa liquida la somma dovuta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa necessaria per la verifica della sussistenza dell'obbligo di pagamento. In difetto e fino alla data dell'effettiva liquidazione, l'Impresa riconosce ai Beneficiari gli interessi moratori.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa, devono essere veritiere, esatte e complete.</p> <p>In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.</p> <p>Il Contratto non prevede la compilazione di un questionario sanitario o la sottoscrizione di dichiarazioni relative allo stato di salute dell'Assicurato.</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Contratto prevede il versamento di un <b>Premio Unico</b>.</li> <li>• Il Contratto prevede la possibilità di versare <b>Premi Aggiuntivi</b> trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza. Non è consentito il versamento di Premi Aggiuntivi nei periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto ed, inoltre, per le Linee di investimento con periodo di collocamento non sono consentiti fuori dai rispettivi Periodi di collocamento. In ogni caso, l'Impresa può in qualsiasi momento non consentire il versamento di Premi Aggiuntivi.</li> <li>• Il pagamento del Premio avviene mediante addebito sul c/c bancario che il Contraente intrattiene con la Banca Distributrice. In caso di chiusura del c/c bancario intrattenuto con la Banca Distributrice, il Contratto rimane in vigore ed il pagamento del Premio deve essere effettuato mediante bonifico bancario con le modalità che indicherà l'Impresa.</li> <li>• Il Premio Unico non può essere inferiore a € 5.025,00.</li> <li>• Ciascun Premio Aggiuntivo non può essere inferiore a € 525,00.</li> <li>• Ciascun Premio Investito sul Contratto può essere conferito nella Gestione Separata per un ammontare minimo del 5% e massimo del 50% del rispettivo totale e, di conseguenza, nei Fondi Interni per un ammontare minimo del 50% e massimo del 95% del rispettivo totale.</li> </ul> <p>Il singolo Contraente o più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi non possono effettuare versamenti superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.000.000,00 nel corso dell'anno solare;</li> <li>• € 5.000.000,00 complessivamente (al netto di Liquidazioni già effettuate).</li> </ul> <p>Tali limiti massimi di versamento si riferiscono alla Gestione Separata e non al Contratto.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>Hai diritto al rimborso dell'intero Premio eventualmente già corrisposto, in caso di Revoca della proposta prima del perfezionamento del Contratto. In questo caso l'Impresa non applica trattenute.</p> <p>In caso di Recesso, l'Impresa rimborserà al Contraente il Premio versato al netto del diritto fisso o, se il Premio è stato già investito al momento della comunicazione, il Valore del Contratto al momento del Recesso aumentato dei Caricamenti.</p>
<b>Sconti</b>	<p>Nell'ambito di specifiche campagne commerciali e/o al verificarsi di condizioni particolari che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l'ammontare del Premio corrisposto e i prodotti sottoscritti, potranno essere applicati da parte dell'Impresa e/o dell'Intermediario sconti e/o agevolazioni sui Costi dello specifico Contratto. Potranno inoltre essere previsti da parte dell'Impresa e/o dell'Intermediario - che ne determineranno tempo per tempo le relative condizioni - sconti e/o agevolazioni sui Costi applicabili in linea generale ai Contraenti.</p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Il Contratto ha una Durata fissa pari a 15 anni.
<b>Sospensione</b>	Il Contratto non prevede la sospensione delle garanzie.



## Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	<p>Fino alla Data di Decorrenza del Contratto è possibile revocare la Proposta/Polizza tramite comunicazione scritta all'Impresa inviata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;</li> <li>• lettera raccomandata A/R da inviare all'Impresa al seguente recapito: Banco BPM Vita S.p.A. - Direzione Operazioni - Via Massaua, 6 - 20146 Milano;</li> <li>• pec (solo se il contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) all'indirizzo: <a href="mailto:gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it">gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it</a>.</li> </ul> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione prevista, l'Impresa rimborserà per intero il Premio Unico versato.</p>
<b>Recesso</b>	<p>È possibile recedere dal Contratto entro 30 giorni dal suo perfezionamento mediante comunicazione scritta all'Impresa inviata tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;</li> <li>• lettera raccomandata A/R da inviare all'Impresa al seguente recapito: Banco BPM Vita S.p.A. - Direzione Operazioni - Via Massaua, 6 - 20146 Milano;</li> <li>• pec (solo se il contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) all'indirizzo: <a href="mailto:gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it">gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it</a>.</li> </ul> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione prevista, l'impresa rimborserà al Contraente il Premio versato al netto del diritto fisso o, se il Premio è stato già investito al momento della comunicazione, il Valore del Contratto al momento del Recesso aumentato dei Caricamenti.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>Il Contratto non può essere risolto sospendendo il versamento del Premio, in quanto è previsto un Premio Unico.</p>



## Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<p>Il Contraente ha la facoltà di richiedere il Riscatto Totale o Parziale trascorsi almeno 3 mesi dalla Data di Decorrenza del Contratto. Non sono consentiti Riscatti nei periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto. Fino alla quinta Ricorrenza Annuale del Contratto (esclusa), il Riscatto prevede penalità.</p> <p><b>Riscatto totale</b></p> <p>In caso di Riscatto totale il Valore di Riscatto sarà pari al Valore del Contratto, uguale alla somma del Capitale Assicurato rivalutato alla data di rivalutazione di riferimento e del Controvalore delle Quote calcolato al primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta, al netto dei costi per Riscatto - se applicabili - indicati alla sezione "<i>Quali costi devo sostenere?</i>".</p> <p><b>Riscatto parziale</b></p> <p>In caso di Riscatto parziale il Valore di Riscatto sarà pari alla percentuale del Valore del Contratto corrispondente all'ammontare del Riscatto richiesto, al netto dei costi per Riscatto - se applicabili.</p> <p>Il Riscatto Parziale è ammesso solo qualora il Valore del Contratto residuo a seguito dell'operazione sia almeno pari a € 5.000,00.</p> <p>Il Valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'ammontare dei Premi versati.</p> <p>Il Contratto non prevede riduzione o riattivazione.</p>
<b>Richiesta di informazioni</b>	<p>Per qualsiasi informazione relativa al Contratto puoi rivolgerti a: Banco BPM Vita S.p.A. - Direzione Operazioni - Via Massaua, 6 - 20146 Milano - recapito telefonico: 02-77.00.24.05 - fax 02-72.23.51.07 - indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:info.generale@bancobpmvita.it">info.generale@bancobpmvita.it</a>.</p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto adatto a clientela retail con conoscenza ed esperienza almeno medio-bassa, con una tolleranza al rischio di mercato-credito almeno medio-bassa, che desidera ottenere una possibile crescita nel tempo del patrimonio sopportando un maggior rischio sul Premio investito. Può tuttavia essere adatto anche a clienti con tolleranza al rischio mercato e al rischio credito differente, ove l'investimento nel prodotto, anche in base all'ammontare del Premio, persegua obiettivi di ottimizzazione e diversificazione del

portafoglio, nei limiti del livello di rischio fissato per il portafoglio medesimo.

## Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si indicano i seguenti costi

- **tabella sui costi per Riscatto:**

Data di ricezione della richiesta di Riscatto da parte dell'Impresa	% di Penalità
trascorsi oltre 3 mesi dalla Data di Decorrenza ed entro la prima Ricorrenza Annuale (esclusa)	0,90%
tra la prima Ricorrenza Annuale (compresa) e la terza (esclusa)	0,50%
tra la terza Ricorrenza Annuale (compresa) e la quinta (esclusa)	0,25%
dalla quinta Ricorrenza Annuale (compresa)	0,00%

- **tabella sui costi per l'erogazione della rendita:** il Contratto non prevede rendita.
- **costi per l'esercizio delle opzioni:** il Contratto non prevede costi per le operazioni di Switch.
- **costi di intermediazione:** in relazione ai costi evidenziati, nella tabella di seguito riportata è indicata la quota parte percepita dalla Banca Distributrice:

Tipologia costi sui Premi (costi di ingresso)	Costi	Quota parte % percepita dal distributore
diritto fisso (spese di emissione)	€ 25	0,00%
caricamenti	1,00%	100,00%

Linee di investimento	Commissioni di gestione annue (altri costi correnti)	Quota parte % percepita dal distributore 1° anno	Quota parte % percepita dal distributore da 2° a 5° anno	Quota parte % percepita dal distributore da 6° anno
BPM Consolida	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%
BPMVITA Difesa	1,40%	0,00%	45,00%	63,57%
BPMVITA Reddito	1,60%	0,00%	50,63%	64,38%
BPMVITA Reddito & Crescita	1,80%	0,00%	55,00%	65,00%
BPMVITA Crescita	2,00%	2,50%	61,00%	68,00%
BPMVITA Bilanciato Megatrend	1,70%	0,00%	52,94%	64,71%
BPMVITA Azionario Megatrend	2,00%	2,50%	61,00%	68,00%
BPMVITA Next World (Linea di investimento con periodo di collocamento)	1,70%	0,00%	52,94%	64,71%

Inoltre, l'Impresa riconosce alla Banca Distributrice una commissione pari all'1,50% di ciascun Premio (Unico ed Aggiuntivo), al netto del diritto fisso, al momento del relativo versamento.

La Banca Distributrice potrà fornire ulteriori dettagli in relazione a tali commissioni.

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Rischi

Il Contratto per la parte di capitale investito nella Gestione Separata BPM Consolida prevede:

- la garanzia di conservazione delle somme investite nella Gestione Separata (quota parte dei Premi Investiti ed importi relativi a Switch volontari, al netto di eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita dalla stessa);
- un tasso di rivalutazione minima mensile delle prestazioni assicurate pari allo 0,0%. Se superiore al minimo garantito, viene

riconosciuta una partecipazione al risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata che, una volta dichiarata, viene definitivamente acquisita sul Contratto. Il tasso di rivalutazione minimo non è modificabile. La misura di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento della Gestione Separata BPM Consolida, realizzato nel periodo di osservazione di competenza, la commissione di gestione pari a 0,0917%.

Il Contratto per la parte di capitale investito nei Fondi Interni non prevede:

- alcuna garanzia di conservazione del capitale;
- il riconoscimento di un tasso rendimento minimo.

Il Contratto per la parte di capitale investito nei Fondi Interni comporta i seguenti rischi finanziari a carico del Contraente:

- rischio connesso alla variazione del prezzo: collegato alla variazione del valore degli strumenti finanziari del Fondo Interno che può subire oscillazioni gravi causando la riduzione del capitale o l'intera perdita di valore del capitale investito mediante il versamento del Premio;
- rischio emittente: connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- rischio connesso alla liquidità: collegato alla difficoltà di convertire in denaro l'investimento di alcune categorie di titoli, specialmente quelli non quotati o quotati in mercati non regolamentati;
- rischio di cambio: collegato alla valuta in cui è denominato l'investimento. Per l'investimento in strumenti espressi in una valuta diversa rispetto a quella di denominazione del Contratto il Contraente si assume il rischio legato alla variabilità del rapporto di cambio tra valute;
- rischio di controparte: connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale.
- altri fattori di rischio: collegati a operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

#### **Potenziale rendimento**

Il Valore del Contratto e il Valore di riscatto sono legati alla performance della Gestione Separata e dei Fondi Interni in cui il capitale è investito.

#### **REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2019/2088 - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI**

L'Impresa si propone di integrare progressivamente nella propria politica di investimento gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario - "ESG" (*Environmental, Social, Governance*) - anche attraverso l'incremento di criteri, strumenti e attività utili a identificare e monitorare gli investimenti più esposti ai rischi di sostenibilità.

Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento.

Con riferimento alla Gestioni Separata, l'Impresa ha adottato una politica di esclusione nei confronti di emittenti o attività esposte a gravi rischi per la sostenibilità. In particolare, l'Impresa si impegna a non investire direttamente:

- in produttori di armi non convenzionali e nel gioco d'azzardo;
- in società che traggono almeno il 20% e oltre dei loro ricavi dal settore carbonifero;
- in emittenti corporate che, nello svolgimento della loro attività principale, sono coinvolti in violazione dei diritti umani e dei lavoratori, sfruttamento delle risorse naturali che non tenga nel dovuto conto i relativi impatti ambientali, utilizzo sistematico della corruzione nella gestione del business;
- in titoli di Stato emessi da Paesi in cui si verificano gravi violazioni dei diritti umani o politiche predatorie nei confronti delle risorse ambientali con impatto globale.

Nella quota parte del portafoglio della Gestioni Separata non costituita da titoli governativi vengono selezionate prevalentemente attività emesse da società che applicano le migliori pratiche ESG individuate sulla base dei rating ESG elaborati e assegnati da agenzie di comprovata credibilità.

È inoltre previsto un percorso di monitoraggio e approfondimento in relazione ai criteri sopra indicati.

Nelle decisioni di investimento relative alla componente di ramo III e, in particolare, ai Fondi Interni si tengono in considerazione i rischi di sostenibilità attraverso l'utilizzo di criteri di esclusione e di monitoraggio attivo dei profili ESG dei singoli titoli e del portafoglio nel suo complesso, nell'ottica che a un maggior rischio si associ un impatto potenziale negativo maggiore sui ritorni del prodotto stesso.

Con riferimento al Contratto non sono presi in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Tutto ciò premesso, allo stato, gli investimenti sottostanti il Contratto non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Il Contratto non promuove caratteristiche sociali e/o ambientali e non persegue obiettivi ambientali e/o di sostenibilità.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
<b>IVASS O CONSOB</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06-42.13.32.06, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> secondo le modalità indicate su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Il procedimento di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità per l'eventuale giudizio.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net_en">https://ec.europa.eu/info/fin-net_en</a> ).

REGIME FISCALE	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Treatmento fiscale applicabile al Contratto alla data di redazione del presente documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>regime fiscale dei premi:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ i premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni;</li> <li>◦ la parte di premio pagata per la copertura del rischio di decesso è detraibile in dichiarazione dei redditi nel limite del 19% calcolata su un ammontare massimo pari a € 530,00 da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti (assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di morte, invalidità permanente in misura non inferiore al 5%).</li> </ul> </li> <li>• <u>regime fiscale delle prestazioni corrisposte:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%;</li> <li>◦ il capitale erogato al decesso dell'assicurato, è esente dall'imposta sulle successioni.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per la parte investita in Quote di Fondi Interni è prevista un'imposta annua di bollo, determinata in base alla normativa vigente.</p>

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



# BPMVITA

# Personal Insurance

**Contratto di assicurazione  
con partecipazione agli utili e/o di tipo unit linked  
a premio unico**

**(Tariffa 21SZ)**

I documenti sono stati redatti secondo le Linee Guida del tavolo tecnico  
"Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei contratti assicurativi.

Data ultimo aggiornamento: 21/09/2022

# Sommario

## Glossario

1 di 70

## Condizioni di Assicurazione

### Sezione I – Il prodotto BPMVITA Personal Insurance

Art. 1	Caratteristiche del Contratto	5 di 70
Art. 2	Prestazioni Assicurate	6 di 70
Art. 3	Limitazioni ed Esclusioni	7 di 70

### Sezione II – Pagamento del Premio, conclusione del contratto, Durata, opzioni e Riscatto

Art. 4	Premio e versamenti aggiuntivi	8 di 70
Art. 5	Conclusione, perfezionamento e Durata del Contratto	8 di 70
Art. 6	Diritto di Recesso	9 di 70
Art. 7	Switch volontari	10 di 70
Art. 8	Switch automatico	11 di 70
Art. 9	Riscatto	12 di 70

### Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto

Art. 10	Costi	13 di 70
Art. 11	I rischi associati al Contratto	14 di 70
Art. 12	Le Linee di investimento collegate al Contratto	14 di 70
Art. 13	Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili per le Prestazioni Assicurate collegate a BPM Consolida	15 di 70
Art. 14	Valore unitario delle Quote e Giorno di Riferimento dei Fondi Interni	17 di 70
Art. 15	Periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto	18 di 70
Art. 16	Determinazione del numero di Quote Assicurate	19 di 70

## **Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari**

Art. 17	Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa	19 di 70
Art. 18	Beneficiari	20 di 70
Art. 19	Duplicato della Proposta/Polizza	21 di 70
Art. 20	Cessione, Pegno e Vincolo	21 di 70
Art. 21	Comunicazioni in corso di Contratto	21 di 70
Art. 22	Liquidazione della prestazione	22 di 70
Art. 23	Prescrizione	22 di 70
Art. 24	Impignorabilità e Insequestrabilità	22 di 70

## **Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie**

Art. 25	Reclami e risoluzione delle controversie	22 di 70
Art. 26	Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge	23 di 70

## **Sezione VI – Regime fiscale**

Art. 27	Tasse e imposte	23 di 70
---------	-----------------	----------

<b>Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Difesa</b>	24 di 70
---	----------

<b>Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Reddito</b>	30 di 70
--	----------

<b>Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Reddito &amp; Crescita</b>	36 di 70
---	----------

<b>Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Crescita</b>	42 di 70
---	----------

<b>Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Bilanciato Megatrend</b>	48 di 70
---	----------

<b>Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Azionario Megatrend</b>	55 di 70
--	----------

<b>Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Consolida</b>	61 di 70
--	----------

<b>Allegato: Linea di investimento con periodo di collocamento (comprensivo del Regolamento del Fondo Interno)</b>	64 di 70
--	----------

## PAGINA DI PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO BPMVITA Personal Insurance

**BPMVITA Personal Insurance** è un contratto di assicurazione mista di tipo multiramo a Premio Unico, che prevede prestazioni a Scadenza o per il caso morte dell'Assicurato.

Il valore delle prestazioni del Contratto è direttamente collegato:

- ai risultati finanziari della Gestione Separata BPM Consolida, e/o
- all'andamento dei Fondi Interni

in funzione delle scelte di investimento effettuate dal Contraente.

**Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:**

- **Sezione I – Il prodotto BPMVITA Personal Insurance**
- **Sezione II – Pagamento del Premio, conclusione del Contratto, Durata, opzioni e Riscatto**
- **Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto**
- **Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari**
- **Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie**
- **Sezione VI – Regime fiscale**

Per facilitare la lettura e la comprensione del Contratto, l'Impresa ha utilizzato un linguaggio il più possibile semplice e trasparente, corredando le Condizioni di Assicurazione di esempi e box esplicativi.

*In particolare:*

✓ **In questi box troverai esempi utili a comprendere il funzionamento del Contratto e delle prestazioni assicurative.**

**!** **Dovrai porre particolare attenzione al contenuto di questi box.**  
**Qui potrai trovare spiegazioni utili a comprendere il significato dei termini contrattuali e i limiti dei rischi assunti dall'Impresa.**

Nelle Condizioni di Assicurazione troverai inoltre:

Termini contrattuali con <b>Lettere Iniziali Maiuscole</b>	Il cui significato è spiegato nel <b>GLOSSARIO</b>
Il termine <b>Attenzione!</b>	In relazione alle parti del Contratto che dovrai leggere con particolare cura e attenzione.
Riferimenti normativi (→ art. 2952 c.c.)	Relativi a norme di legge di particolare importanza per la comprensione del prodotto e del suo funzionamento.

# Glossario

## DEFINIZIONI

<b>A</b>	<b>Assicurato</b>	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
<b>B</b>	<b>Banca Distributrice</b>	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
	<b>Benchmark</b>	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da Costi.
	<b>Beneficiario</b>	Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento Assicurato.
<b>C</b>	<b>Capitale Assicurato</b>	Un importo pari alle somme conferite nella Gestione Separata (quota parte dei Premi Investiti ed importi relativi a Switch volontari, al netto degli eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita effettuati in corso di Contratto). Il Capitale Assicurato è espresso in Euro.
	<b>Caricamenti</b>	Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi del Contratto.
	<b>Cessione del Contratto</b>	Operazione tramite cui il Contraente sostituisce a sé un soggetto terzo nei rapporti giuridici derivanti dal Contratto, trasferendogli interamente così i diritti di cui gode e gli obblighi cui soggiace.
	<b>Condizioni di Assicurazione</b>	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
	<b>Contraente</b>	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei Premi all'Impresa.
	<b>Contraenti Collegati</b>	Contraenti Collegati a un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Il Contratto prevede una limitazione agli investimenti effettuati in una Gestione Separata da Contraenti tra loro collegati.
	<b>Contratto</b>	Il prodotto BPMVITA Personal Insurance.
	<b>Controvalore delle Quote dei Fondi Interni</b>	Importo ottenuto moltiplicando il numero di Quote Assicurate ed il Valore Unitario della Quota di ogni singolo Fondo Interno in cui il Contratto investe, al momento del relativo calcolo.
	<b>Costi</b>	Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi versati e/o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa.
	<b>D</b>	<b>Data di Decesso</b>
<b>Data di Decorrenza</b>		Giorno da cui il Contratto inizia a produrre i propri effetti e decorrono le coperture, a condizione che il Contraente abbia pagato il Premio pattuito.

	<b>Data di Scadenza</b>	Data, indicata in Proposta/Polizza, in cui cessano gli effetti del Contratto.
	<b>Documento unico di rendicontazione annuale</b>	Documento che contiene l'aggiornamento delle informazioni relative al Contratto, tra cui il valore della prestazione maturata, i Premi versati ed il Valore di Riscatto.
	<b>Durata del Contratto</b>	Periodo durante il quale il Contratto è efficace.
<b>E</b>	<b>Esclusioni</b>	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del Contratto di assicurazione.
<b>F</b>	<b>Firma Digitale Remota</b>	Un particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato qualificato (che assicura l'identificazione univoca del titolare e rilasciato da certificatori accreditati), realizzata mediante un dispositivo per la generazione della firma che soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti dalla vigente normativa, tra i quali l'utilizzo di una OTP (One Time Password).
	<b>Fondi Interni</b>	Fondi d'investimento per la gestione di un portafoglio collettivo di attività finanziarie. Essi sono costituiti all'interno dell'Impresa, gestiti separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa e suddivisi in Quote tutte di eguale valore.
<b>G</b>	<b>Garanzia</b>	Copertura del rischio che viene individuato dal Contratto.
	<b>Gestione Separata</b>	Fondo appositamente creato dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività gestite dall'Impresa, in cui confluisce la parte dei Premi, al netto dei Costi, versata dai Contraenti in suo favore. Il rendimento ottenuto dalla Gestione Separata determina la Rivalutazione da attribuire alle Prestazioni Assicurate.
	<b>Giorno di Riferimento</b>	Giorno lavorativo in cui viene adottato il Valore Unitario della Quota di ciascun Fondo Interno utile ai fini delle operazioni e della Liquidazione delle Prestazioni Assicurate. Coincide con il giorno in cui vengono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento sul Contratto.
<b>I</b>	<b>Impignorabilità Insequestrabilità</b>	Principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
	<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
	<b>Impresa</b>	Banco BPM Vita S.p.A. – via Massaua 6 – 20146 Milano.
<b>L</b>	<b>Lettera di conferma di investimento del Premio</b>	Lettera con cui l'Impresa comunica al Contraente l'ammontare del Premio versato e di quello investito, la Data di Decorrenza del Contratto, il numero delle Quote attribuite e il loro Valore Unitario, nonché il giorno cui tale Valore si riferisce (data di valorizzazione).
	<b>Linee di investimento</b>	Fondi Interni e Gestione Separata collegati al Contratto, in cui vengono investiti i Premi.
	<b>Linee di investimento con periodo di collocamento</b>	Linee di investimento costituite da Fondi Interni offerti periodicamente dall'Impresa, in cui l'investimento è consentito esclusivamente nei rispettivi Periodi di collocamento.
	<b>Liquidazione</b>	Pagamento agli aventi diritto delle somme dovute al verificarsi delle circostanze previste dal Contratto.
<b>M</b>	<b>Misura di Rivalutazione</b>	La misura di partecipazione agli utili conseguiti da una Gestione Separata che, al netto dei Costi, vengono riconosciute ad un Contratto con partecipazione agli utili.

N	<b>NAV (Net Asset Value)</b>	Valore ottenuto sommando i valori delle attività finanziarie presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo i valori delle passività (spese, imposte, ecc.).
	<b>OICR</b>	Organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia i fondi comuni di investimento o le SICAV. Gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e permettono di frazionare il rischio sui capitali investiti.
	<b>OICR Collegati</b>	OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio appartenente allo stesso gruppo dell'Impresa.
P	<b>Pegno</b>	Diritto reale costituito sulla Prestazione assicurativa dovuta dall'Impresa e acquisito dal creditore del Contraente attraverso un apposito accordo con quest'ultimo affinché il creditore possa garantire il proprio credito attraverso la prestazione che potrebbe eventualmente percepire.
	<b>Penalità</b>	Somme variabili trattenute dall'Impresa alla Liquidazione del Valore di Riscatto.
	<b>Periodo di collocamento</b>	Finestra temporale in cui l'Impresa offre una Linea di investimento con periodo di collocamento, all'interno della quale è ammesso l'investimento dei Premi e gli Switch volontari in ingresso. Per ciascuna Linea il Periodo di collocamento è indicato nell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della rispettiva offerta.
	<b>Periodo di Osservazione</b>	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata.
	<b>Premio Aggiuntivo</b>	Importo che il Contraente ha facoltà di versare successivamente alla conclusione del Contratto, secondo i termini previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
	<b>Premi</b>	Importo unico, da versare all'Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal Contratto, e Premi Aggiuntivi eventualmente corrisposti dal Contraente.
	<b>Premio Investito</b>	I Premi che, al netto dei relativi Costi, vengono investiti nella Gestione Separata e nei Fondi Interni.
	<b>Premio Unico</b>	Importo che il Contraente versa all'Impresa in unica soluzione al momento della conclusione del Contratto.
	<b>Prescrizione</b>	Estinzione del diritto al pagamento delle Prestazioni Assicurate per mancato esercizio del diritto stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
	<b>Prestazioni Assicurate</b>	Impegni assunti dall'Impresa nei confronti del Contraente.
	<b>Profilo di rischio</b>	Indica la rischiosità finanziaria del portafoglio finanziario cui il Contratto è collegato.
<b>Proposta/Polizza</b>	Documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dall'Impresa, che dà conferma del perfezionamento e dell'attivazione delle garanzie.	
Q	<b>Quota</b>	Ciascuna delle parti di uguale valore in cui i Fondi Interni sono suddivisi.
	<b>Quote Assicurate</b>	Il numero di Quote dei Fondi Interni assegnate al Contratto.
R	<b>Recesso</b>	Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.
	<b>Regolamento della Gestione Interna Separata</b>	L'insieme delle norme che regolano la Gestione Separata.

	<b>Rendiconto annuale della Gestione Separata</b>	Riepilogo dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.
	<b>Revoca</b>	Diritto del proponente di revocare la Proposta/Polizza prima della decorrenza del Contratto.
	<b>Ricorrenza Annuale</b>	L'anniversario annuale della Data di Decorrenza del Contratto di assicurazione.
	<b>Ricorrenza Mensile</b>	L'anniversario mensile della Data di Decorrenza del Contratto di assicurazione.
	<b>Riscatto Parziale</b>	Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del Valore di Riscatto maturato sul Contratto al momento della richiesta.
	<b>Riscatto Totale</b>	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la Liquidazione delle somme maturate al momento della richiesta e determinate in base alle Condizioni di Assicurazione.
	<b>Risultato finanziario della Gestione Separata</b>	Risultato finanziario ottenuto dalla Gestione Separata nel Periodo di Osservazione previsto dal Regolamento della Gestione stessa.
	<b>Rivalutazione</b>	Maggiorazione delle Prestazioni Assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.
	<b>Rivalutazione minima garantita</b>	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle Prestazioni Assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal Contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal Contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la Misura di Rivalutazione applicata alle prestazioni.
<b>S</b>	<b>Scadenza</b>	Data in cui cessano gli effetti del Contratto.
	<b>Set informativo</b>	L'insieme dei documenti contrattuali e precontrattuali predisposti dall'Impresa, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del Contratto e pubblicati nel sito <i>internet</i> dell'Impresa.
	<b>Società di revisione</b>	Società diversa dall'Impresa di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.
	<b>Somma Aggiuntiva Caso Morte</b>	Somma che, insieme al Valore del Contratto, costituisce la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.
<b>V</b>	<b>Valore del Contratto</b>	Importo ottenuto sommando il Capitale Assicurato della Gestione Separata ed il Controvalore delle Quote dei Fondi Interni in cui il Contratto investe, al momento del relativo calcolo.
	<b>Valore di Riscatto</b>	Importo in Euro liquidabile in caso di Riscatto.
	<b>Valore Unitario della Quota o Valore della Quota</b>	Valore della singola Quota del Fondo Interno, ottenuto dividendo il NAV del Fondo Interno nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote che costituiscono il Fondo alla stessa data. Il Valore della Quota è pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Impresa.
	<b>Vincolo</b>	Limitazione della facoltà del Contraente di esigere la Prestazione assicurativa, quando sia dovuta dall'Impresa.

# Condizioni di Assicurazione

## Sezione I – Il prodotto BPMVITA Personal Insurance

*Che tipo di Contratto è BPMVITA Personal Insurance?*

*Quali sono le prestazioni?*

*Che cosa è assicurato e che cosa non è assicurato?*

*Ci sono limiti di copertura?*

### Articolo 1 – Caratteristiche del Contratto

**BPMVITA Personal Insurance** è un contratto di assicurazione sulla vita mista, di tipo multiramo, a Premio Unico.

Il Contratto prevede prestazioni in caso di vita (a Scadenza) e in caso di decesso dell'Assicurato.

Le prestazioni del Contratto sono collegate:

- ai rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata BPM Consolida a capitale garantito, e/o
- all'andamento dei Fondi Interni costituiti e gestiti dall'Impresa,

in funzione della scelta di investimento effettuata dal Contraente, nel rispetto dei limiti indicati al successivo Art. 12.1.

I Fondi Interni dell'Impresa sono denominati:

- BPMVITA Difesa,
- BPMVITA Reddito,
- BPMVITA Reddito & Crescita,
- BPMVITA Crescita,
- BPMVITA Bilanciato Megatrend,
- BPMVITA Azionario Megatrend.

L'Impresa si riserva la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni, ai quali il Contraente potrà aderire con le modalità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Gestione Separata ed i Fondi Interni rappresentano le "**Linee di investimento**" del Contratto.

Inoltre, l'Impresa offre periodicamente "**Linee di investimento con periodo di collocamento**", costituite da singoli Fondi Interni in cui sarà possibile investire i Premi ed effettuare operazioni di Switch volontari in ingresso sulle stesse **esclusivamente in periodi temporali circoscritti** ("Periodi di collocamento"). Per maggiori informazioni sugli Switch volontari si rimanda al successivo Art. 7.

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione è disponibile la seguente Linea di investimento con periodo di collocamento:

- BPMVITA Next World.

Per maggiori informazioni generali e sul relativo Periodo di collocamento si rimanda all'Allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato "Linea di investimento con periodo di collocamento" (di seguito "Allegato"), che sarà aggiornato dall'Impresa al momento della disponibilità periodica di tali Linee.

Ogni nuova Linea di investimento con periodo di collocamento sarà disciplinata da un proprio Regolamento.

Le caratteristiche della Gestione Separata BPM Consolida e dei Fondi Interni sono descritte nei Regolamenti allegati alle Condizioni di Assicurazione.

Con riferimento alle Linee di investimento con periodo di collocamento il Regolamento dei singoli Fondi Interni offerti periodicamente è contenuto nell'Allegato.

! Il prodotto assicurativo BPMVITA Personal Insurance è un prodotto di tipo "multiramo" che consente di investire il Premio in:

- una **componente rivalutabile**, con prestazioni collegate ai rendimenti realizzati da una Gestione Separata,
- una **componente di tipo unit linked**, con prestazioni collegate al valore di Quote di Fondi Interni. Tali prestazioni sono quindi legate all'andamento dei mercati finanziari.

Le somme investite nella Gestione Separata determinano la parte di capitale garantito.

I prodotti *multiramo* rientrano nella categoria dei "prodotti di investimento assicurativo".

È **assicurabile** la persona fisica che:

- ✓ alla Data di Decorrenza del Contratto abbia un'età anagrafica non inferiore a 18 anni e non superiore a 85 anni e sei mesi meno un giorno;

**Non è assicurabile:**

- ✓ la persona fisica che, alla Data di Decorrenza del Contratto, sia minorenni o abbia un'età anagrafica uguale o superiore agli 85 anni e sei mesi.

Il **Contraente** deve:

- ✓ essere capace di agire;
- ✓ avere in Italia la residenza, intesa come luogo in cui il Contraente ha dimora abituale o, se diverso, il domicilio abituale, inteso come sede principale dei propri affari;
- ✓ intrattenere, al momento della sottoscrizione, un rapporto di conto corrente con la Banca Distributrice.

## Articolo 2 – Prestazioni Assicurate

Il Contratto prevede Prestazioni Assicurate sotto forma di capitale.

In particolare:

- prestazione a Scadenza: in caso di vita dell'Assicurato alla Scadenza del Contratto, la Prestazione Assicurata corrisponde al **Valore del Contratto** calcolato in base alla Data di Scadenza;
- prestazione in caso decesso: in caso di decesso dell'Assicurato, la Prestazione Assicurata corrisponde al **Valore del Contratto** calcolato in base alla ricezione da parte dell'Impresa della documentazione completa prevista per la liquidazione, incrementato della **Somma Aggiuntiva Caso Morte**.

Per maggiori informazioni si rimanda ai successivi Artt. 13 e 14.

Il **Valore del Contratto** è legato all'andamento delle **Linee di Investimento** (Gestione Separata e/o Fondi Interni) in cui confluiscono le somme versate sul Contratto, dedotte dei Costi applicati dall'Impresa (si veda Art. 10).

La **Somma Aggiuntiva Caso Morte** è calcolata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

Età dell'Assicurato al momento del decesso (x)	Coefficiente di Maggiorazione
18 anni ≤ x < 40 anni e sei mesi	5,00%
40 anni e sei mesi ≤ x < 55 anni e sei mesi	2,50%
55 anni e sei mesi ≤ x < 65 anni e sei mesi	0,75%
65 anni e sei mesi ≤ x < 75 anni e sei mesi	0,25%
75 anni e sei mesi ≤ x < 80 anni e sei mesi	0,10%
x ≥ 80 anni e sei mesi	0,03%

La **Somma Aggiuntiva Caso Morte** non potrà in ogni caso superare l'ammontare di € 50.000,00 per Contratto.

La copertura del rischio di morte opera senza limiti territoriali.

**Attenzione!**

Le prestazioni della componente *unit linked* sono legate all'andamento dei Fondi Interni collegati al Contratto e NON sono garantite.

Le Prestazioni Assicurate del Contratto potrebbero pertanto essere INFERIORI rispetto alle somme versate.



**Prestazione in caso di vita dell'Assicurato** = Valore del Contratto

Pari alla somma del Controvalore delle Quote dei Fondi Interni e del Capitale Assicurato della Gestione Separata

Numero di Quote Assicurate Fondo Interno 1: **725,265**,

Valore Unitario della Quota Fondo Interno 1: **€ 6,84**

Numero di Quote Assicurate Fondo Interno 2: **534,531**,

Valore Unitario della Quota Fondo Interno 2: **€ 7,31**

Capitale Assicurato in Gestione Separata: **€ 1.475,66**

**$725,265 \times € 6,84 + 534,531 \times € 7,31 + € 1.475,66 = € 10.343,89$**



**Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato** = Valore del Contratto + Somma Aggiuntiva Caso Morte

Pari alla somma del Controvalore delle Quote dei Fondi Interni e del Capitale Assicurato della Gestione Separata, maggiorata della Somma Aggiuntiva Caso Morte

Numero di Quote Assicurate Fondo Interno 1: **725,265**,

Valore Unitario della Quota Fondo Interno 1: **€ 6,84**

Numero di Quote Assicurate Fondo Interno 2: **534,531**,

Valore Unitario della Quota Fondo Interno 2: **€ 7,31**

Capitale Assicurato in Gestione Separata: **€ 1.475,66**

Età dell'Assicurato alla Data di Decesso: 70 anni - maggiorazione applicabile: **0,25%**.

**$725,265 \times € 6,84 + 534,531 \times € 7,31 + € 1.475,66 + 0,25\% \times (725,265 \times € 6,84 + 534,531 \times € 7,31 + € 1.475,66) = € 10.343,89 + € 25,86 = € 10.369,75$**

### Articolo 3 - Limitazioni ed Esclusioni

La **Somma Aggiuntiva Caso Morte NON** potrà in ogni caso superare l'ammontare di **€ 50.000,00 per Contratto**.

La **Somma Aggiuntiva Caso Morte NON** verrà corrisposta qualora il decesso sia provocato direttamente o indirettamente da:

- ✘ dolo del Contraente o del Beneficiario;
- ✘ partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- ✘ atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse, tumulti popolari, atti terroristici;
- ✘ atti contro la persona dell'Assicurato – ivi compreso il rifiuto comprovato di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici – da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore delle garanzie.

**Attenzione!**

In caso di decesso dell'Assicurato rientrante nelle Esclusioni qui descritte, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari **solo** il Valore del Contratto, senza alcuna maggiorazione.

## Sezione II – Pagamento del Premio, conclusione del Contratto, Durata, opzioni e Riscatto

*Quando e come devo pagare?*

*Quando comincia la copertura e quando finisce?*

*Come posso revocare la Proposta/Polizza o recedere dal Contratto?*

*Quali sono le opzioni esercitabili?*

*È previsto il Riscatto?*

### Articolo 4 – Premio e versamenti aggiuntivi

Il Contratto prevede il versamento di un **Premio Unico**.

L'importo **minimo** del Premio Unico è pari a **€ 5.025,00**.

Il Premio Unico, al netto dei Costi previsti al successivo Art. 10, è investito nei Fondi Interni e nella Gestione Separata BPM Consolida secondo le scelte di investimento effettuate dal Contraente al momento della sottoscrizione, nel rispetto dei limiti indicati al successivo Art. 12.1.

#### 4.1. Premi Aggiuntivi

Il Contraente può versare **Premi Aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza**, scegliendo di ripartire l'investimento nei Fondi Interni e nella Gestione Separata BPM Consolida nel rispetto dei limiti indicati al successivo Art. 12.1.

Con specifico riferimento alle singole **Linee di investimento con periodo di collocamento**, fermo il limite sopra indicato, si precisa inoltre che i Premi Aggiuntivi sono ammessi **esclusivamente nei rispettivi Periodi di collocamento**.

L'importo **minimo** di ciascun Premio Aggiuntivo è pari a **€ 525,00**.

L'Impresa non darà seguito alle richieste di versamenti aggiuntivi ricevute nei **periodi di sospensione** delle operazioni sui Contratti descritte al successivo Art. 15.

**In ogni caso, l'Impresa può in qualsiasi momento non consentire il versamento di Premi Aggiuntivi.**

#### 4.2. Modalità di pagamento dei Premi

Il Premio Unico ed i Premi Aggiuntivi vengono corrisposti mediante addebito diretto sul conto corrente che il Contraente intrattiene presso la Banca Distributrice.

Se il Contraente interrompe i rapporti con la Banca Distributrice, gli eventuali Premi Aggiuntivi dovranno essere versati sul conto corrente indicato dall'Impresa su richiesta del Contraente, indicando nella causale del bonifico bancario il numero di Contratto e le percentuali di allocazione del Premio Aggiuntivo nel rispetto dei limiti contrattuali.

**!** Ai Premi versati sono applicati dei Costi. Per comprendere quali Costi siano applicati al prodotto si veda l'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. È importante prendere visione e comprendere l'ammontare, la tipologia e la modalità di applicazione dei Costi perché questi incidono sulla prestazione assicurativa che il Contraente o i Beneficiari designati riceveranno al momento della Scadenza del Contratto o del decesso dell'Assicurato.

### Articolo 5 – Conclusione, perfezionamento e Durata del Contratto

Il Contratto è **concluso** nel giorno in cui la Proposta/Polizza è sottoscritta da parte del Contraente e, se diverso dal Contraente, dall'Assicurato.

Il Contratto si **perfeziona** il giorno in cui viene corrisposto il Premio Unico.

A condizione che sia intervenuta la conclusione del Contratto, la **Data di Decorrenza** - ossia il giorno a partire dal quale il Contratto inizia a produrre i propri effetti e dal quale decorrono le coperture assicurative - coincide con la data di versamento del Premio Unico.

La sottoscrizione può avvenire mediante:

- firma autografa su documento cartaceo;
- firma elettronica avanzata (firma realizzata su tablet), previo specifico consenso al trattamento dei dati personali da parte del Contraente e dell'Assicurato;
- firma digitale remota, ove consentito dalla Banca Distributrice, come disciplinata dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e relative norme di attuazione.

Nei casi b) e c), la Proposta/Polizza viene emessa sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Contratto ha una **Durata** fissa pari a **15 anni**.

La Data di Decorrenza, la Data di Scadenza e la Durata del Contratto sono riportate in Proposta/Polizza.

Il Contraente può **revocare** la Proposta/Polizza **fino alla Data di Decorrenza**.

La Revoca può essere esercitata mediante una **comunicazione scritta all'Impresa da cui emerga con chiarezza la volontà di revocare la Proposta/Polizza, corredata da un documento di identità in corso di validità** del Contraente o del Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica, inviata tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Direzione Operazioni – Via Massaua, 6 - 20146 Milano;**
- pec (**SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata**) indirizzata a **gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.**

**Entro 30 giorni dalla comunicazione di Revoca, l'Impresa rimborsa al Contraente il Premio Unico versato.**

#### **Articolo 6 – Diritto di Recesso**

Il Contraente può **recedere** dal Contratto **entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza**.

Il Recesso può essere esercitato mediante una **comunicazione scritta all'Impresa da cui emerga con chiarezza la volontà di recedere dalla Proposta/Polizza**, inviata tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Direzione Operazioni – Via Massaua, 6 - 20146 Milano;**
- pec (**SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata**) indirizzata a **gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.**

In tutti i casi sopraindicati, il Recesso ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della comunicazione.

La **richiesta di Recesso** deve essere **corredata** dai seguenti documenti (fatta eccezione per quelli già presentati e ancora in corso di validità):

- copia di un documento di identità del Contraente o del Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica, in corso di validità;
- indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento.

Entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l'Impresa rimborsa al Contraente il Premio versato al netto del diritto fisso indicato al successivo Art. 10.

Se il Premio è già stato investito, a seguito del Recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al Valore del Contratto al momento del Recesso, aumentato dei Caricamenti di cui al successivo Art. 10.

**! PER LA PARTE INVESTITA NEI FONDI INTERNI, RESTA A ESCLUSIVO CARICO DEL CONTRAENTE IL RISCHIO DI VARIAZIONE DI VALORE DELLE QUOTE TRA LA DATA DI DECORRENZA E QUELLA IN CUI IL RECESSO È EFFICACE. IL CONTRAENTE POTREBBE PERTANTO OTTENERE UNA SOMMA INFERIORE AL PREMIO VERSATO.**

Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in Pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del Beneficio, le operazioni di Recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

## Articolo 7 – Switch volontari

Il Contratto prevede la possibilità di effettuare operazioni di Switch volontari, ossia nel dettaglio consente:

1. **trasferimenti da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i;**
2. **trasferimenti da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa.**

Lo Switch volontario comporta il trasferimento delle somme maturate ad una determinata data da Linee di Investimento "di origine" a Linee di Investimento "di destinazione", tra quelle previste dal Contratto.

Lo Switch volontario può essere **parziale** o **totale**.

La prima operazione di Switch volontario può essere eseguita trascorsi **almeno 30 giorni** dalla Data di Decorrenza.

Tra una operazione di Switch volontario e la successiva devono trascorrere **almeno 10 giorni**.

Inoltre, con specifico riferimento alle singole **Linee di investimento con periodo di collocamento**, fermo il rispetto dei limiti sopra indicati, si precisa inoltre che gli Switch volontari **in ingresso** su tali Linee sono ammessi **solo nei rispettivi Periodi di collocamento**. Gli Switch volontari in uscita da tali Linee sono consentiti invece nell'arco della rispettiva durata.

In ogni caso, l'Impresa non darà seguito alle richieste di Switch volontari ricevute nei **periodi di sospensione** delle operazioni sui Contratti descritte al successivo Art. 15.

La richiesta di Switch volontario può essere inoltrata in forma scritta all'Impresa tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Direzione Operazioni – Via Massaua, 6 - 20146 Milano;**
- pec (**SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata**) indirizzata a **gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.**

### 7.1 – Trasferimenti da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i

Nella richiesta di Switch volontario, oltre agli elementi identificativi del Contratto, il Contraente deve indicare:

- il **numero di Quote** di ciascun Fondo Interno "di origine" che si intende disinvestire e trasferire al/i Fondo/i Interno/i "di destinazione";
- **il/i Fondo/i Interno/i "di destinazione";**
- la **percentuale da conferire** in ciascun Fondo/i Interno/i "di destinazione".

Lo Switch volontario prevede le seguenti operazioni:

- calcolo dell'ammontare in Euro da trasferire dal/i Fondo/i Interno/i "di origine". In questo caso, il Valore delle Quote "di origine" si calcola in funzione del Valore Unitario della Quota del/i Fondo/i Interno/i oggetto di disinvestimento rilevato il primo Giorno di Riferimento utile successivo al ricevimento della richiesta di Switch volontario da parte dell'Impresa;
- conversione dell'importo di cui al punto precedente in Quote in funzione del/i Fondo/i Interno/i "di destinazione". Il numero di Quote Assicurate del/i Fondo/i Interno/i "di destinazione" si determina in base al Valore della Quota di detto/i Fondo/i Interno/i rilevato il primo Giorno di Riferimento utile successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di Switch volontario.

Si rimanda al successivo Art. 14 per le informazioni relative al Giorno di Riferimento.

### 7.2 – Trasferimenti da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa

Nella richiesta di Switch, oltre agli elementi identificativi del Contratto, il Contraente deve indicare:

- **per i trasferimenti da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata**
  - il **numero di Quote** di ciascun Fondo Interno "di origine" che si intende disinvestire e trasferire alla Gestione Separata;

- **per i trasferimenti dalla Gestione Separata a uno o più Fondi Interni:**
  - l'**ammontare di Capitale Assicurato** espresso in Euro collegato alla Gestione Separata che si intende disinvestire e trasferire al/i Fondo/i Interno/i "di destinazione";
  - **il/i Fondo/i Interno/i** "di destinazione";
  - la **percentuale da conferire** in ciascun Fondo Interno "di destinazione".

Lo Switch prevede le seguenti operazioni:

- calcolo dell'ammontare in Euro da trasferire dalla/e Linea/e di Investimento "di origine". In questo caso, il Valore delle Quote dei Fondi Interni "di origine" si calcola in funzione del Valore Unitario della Quota del/i Fondo/i Interno/i oggetto di disinvestimento rilevato il primo Giorno di Riferimento utile successivo al ricevimento della richiesta di Switch volontario da parte dell'Impresa;
- conversione dell'importo di cui al punto precedente in Quote e/o in Capitale Assicurato in funzione dalle Linee di Investimento "di destinazione". Il numero di Quote Assicurate dei Fondi Interni "di destinazione" si determina in base al Valore della Quota di detti Fondi Interni rilevato il primo Giorno di Riferimento utile successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di Switch volontario. Il Capitale Assicurato della Gestione Separata viene convertito il primo Giorno di Riferimento utile successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di Switch volontario.

Si rimanda al successivo Art. 14 per le informazioni relative al Giorno di Riferimento.

\* \* \* \* \*

In caso di costituzione di nuovi Fondi Interni successivamente alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa si impegna a mettere a disposizione del Contraente il **Documento Contenente le informazioni chiave (KID)** riferito a tale Fondo, unitamente al **Regolamento** dello stesso.

Per quanto riguarda le singole Linee di investimento con periodo di collocamento offerte periodicamente dall'Impresa, si precisa che il Regolamento dei singoli Fondi Interni è contenuto all'interno dell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della rispettiva offerta di tali Linee. Tale Allegato contiene anche maggiori informazioni di riferimento.

## Articolo 8 – Switch automatico

Le Linee di investimento con periodo di collocamento hanno una durata inferiore rispetto alla Durata del Contratto.

Alla data di scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento l'Impresa effettuerà un'operazione di "**Switch automatico**" gratuita, che comporterà il trasferimento totale - in via automatica - delle somme maturate a tale data sulla singola Linea a favore del Fondo Interno indicato nell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione in vigore al momento dell'offerta della singola Linea stessa.

Lo Switch automatico prevede:

- calcolo dell'ammontare in Euro da trasferire dalla Linea di investimento con periodo di collocamento. Il Valore delle Quote "di origine" si calcola in funzione del Valore Unitario della Quota di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento rilevato il giorno della relativa scadenza (Giorno di Riferimento);
- conversione dell'importo di cui al punto precedente in Quote del Fondo Interno "di destinazione". Il numero di Quote Assicurate del Fondo Interno "di destinazione" si determina in base al relativo Valore della Quota rilevato il giorno della scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento (Giorno di Riferimento).

Al posto dello Switch automatico il Contraente può effettuare operazioni in uscita da ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento (Switch volontario totale o Riscatto Totale). Tali richieste saranno accettate a condizione che l'Impresa la riceva entro il lunedì della settimana che precede la data di scadenza delle Linee. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Art. 15.

**Qualora l'operazione in uscita da ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento non venga effettuata nei tempi utili prima della relativa scadenza, le somme maturate sulla stessa saranno soggette a Switch automatico.**

La data di scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento è indicata nell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione, in vigore al momento della rispettiva offerta di tali Linee.

## Articolo 9 – Riscatto

Trascorsi almeno 3 mesi dalla Data di Decorrenza e in caso di vita dell'Assicurato, è possibile riscattare totalmente o parzialmente il Contratto.

Il Riscatto può essere esercitato mediante una **comunicazione scritta all'Impresa** inviata tramite:

- la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Direzione Operazioni – Via Massaua, 6 - 20146 Milano;**
- pec (**SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata**) indirizzata a **gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.**

In ogni caso, l'Impresa non darà seguito alle richieste di Riscatto ricevute nei **periodi di sospensione** delle operazioni sui Contratti descritte al successivo Art. 15.

Il Valore di Riscatto sarà pari alla somma:

- del Controvalore delle Quote dei Fondi Interni abbinati al Contratto (determinato il primo Giorno di Riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta);
- del Capitale Assicurato della Gestione Separata rivalutato in base alle modalità descritte al successivo Art. 13 B);

al netto della % di Penalità - se applicabile - indicata al seguente Art. 10.

Per maggiori informazioni sul Giorno di Riferimento si rimanda al successivo Art. 14.

### **IL RISCATTO PREVEDE I COSTI ELENCATI ALL'ART. 10 CHE SEGUE.**

**! Per effetto dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui i Fondi Interni investono e dei Costi applicabili al Contratto, IL CONTRAENTE POTREBBE INCORRERE IN PERDITE, PARZIALI O TOTALI, DELLE SOMME INVESTITE.**

**! Per la parte dei Premi conferiti nella Gestione Separata, in base alle Penalità applicabili, IL CONTRAENTE POTREBBE INCORRERE IN PERDITE PARZIALI DELLE SOMME CONFERITE.**

La richiesta di Riscatto deve essere **corredata** da (fatta eccezione per i documenti già presentati e ancora in corso di validità):

- copia di un documento di identità del Contraente in corso di validità;
- se il Contraente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante, nonché di un documento attestante i relativi poteri;
- indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento;
- modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta;
- modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto.

In presenza di situazioni che rendono necessaria un'indagine più approfondita, l'Impresa potrà richiedere documenti ulteriori prima di procedere al pagamento.

**Attenzione!** In caso di **Riscatto Parziale**, il Contraente deve indicare nella relativa richiesta:

- il numero di Quote e/o l'ammontare del Capitale Assicurato da riscattare;
- le Linee di Investimento in cui effettuare il Riscatto.

**Il Riscatto Parziale è ammesso solo qualora il Valore del Contratto residuo a seguito dell'operazione sia almeno pari a € 5.000,00.**

Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in Pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del Beneficio, le operazioni di Riscatto richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

L'Impresa effettua il pagamento della somma dovuta entro **30 giorni** dal ricevimento di tutta la documentazione elencata nel presente Articolo. **Qualora la richiesta non fosse completa della documentazione prevista e/o dalle informazioni indispensabili per l'esecuzione, la stessa si considera recepita dall'Impresa al momento della ricezione della documentazione completa.**

## Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto

Quali Costi devo sostenere?

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Come sono investiti i Premi versati?

### Articolo 10 – Costi

I Costi e le spese associati al Contratto sono disciplinati di seguito.

Il Contratto prevede i seguenti **Costi applicati su ciascun Premio versato** (Premio Unico e Premi Aggiuntivi).

<b>Diritto fisso (spese di emissione)</b>	<b>€ 25,00</b>
<b>Caricamenti</b> (applicati su ciascun Premio versato al netto del diritto fisso)	<b>1,00%</b>

#### ✓ Esempio di calcolo di Premio Investito:

Premio Unico versato: € 10.025,00

Diritto fisso: € 25,00

Caricamenti: 1,00%.

$$\begin{aligned}
 & \text{Premio Unico versato} - \text{Diritto fisso} \\
 & \mathbf{10.025,00 - 25 = 10.000,00} \\
 & \text{Premio Unico al netto del Diritto fisso} : \text{Tasso di Premio} \\
 & \mathbf{10.000,00 : [1/(1-1,00\%)] = 10.000,00 - 100,00} \\
 & = \\
 & \mathbf{\text{Premio Investito € 9.900,00.}}
 \end{aligned}$$

Il Contratto prevede inoltre delle **commissioni di gestione** della Gestione Separata e dei Fondi Interni, le cui modalità di applicazione sono rispettivamente indicate al successivo Art. 13 e nei relativi Regolamenti:

<b>Commissioni di gestione annue dei Fondi Interni e della Gestione Separata</b>	
<b>BPMVITA Difesa</b>	<b>1,40%</b>
<b>BPMVITA Reddito</b>	<b>1,60%</b>
<b>BPMVITA Reddito &amp; Crescita</b>	<b>1,80%</b>
<b>BPMVITA Crescita</b>	<b>2,00%</b>
<b>BPMVITA Bilanciato Megatrend</b>	<b>1,70%</b>
<b>BPMVITA Azionario Megatrend</b>	<b>2,00%</b>
<b>Linea di investimento con periodo di collocamento periodicamente offerta dall'Impresa</b>	<b>si veda Allegato</b>
<b>BPM Consolida</b>	<b>1,10%</b> <b>(0,0917% mensile)</b>

Le commissioni di gestione di cui sopra si intendono comprensive della trattenuta per la copertura caso decesso (Somma Aggiuntiva Caso Morte) pari allo 0,02% annuo, applicata su ciascuna Linea di investimento abbinata al Contratto.

Il relativo importo è riportato nel Documento unico di rendicontazione annuale.

Il Contratto prevede i seguenti **Costi in caso di Riscatto**, applicati nel calcolo del Valore di Riscatto come indicato al precedente Articolo 9:

<i>Penalità in caso di Riscatto entro la quinta Ricorrenza Annuale</i>	
<i>Data di ricezione della richiesta di Riscatto da parte dell'Impresa</i>	<i>% di Penalità</i>
<b>trascorsi oltre 3 mesi dalla Data di Decorrenza ed entro la prima Ricorrenza Annuale (esclusa)</b>	<b>0,90%</b>
<b>tra la prima Ricorrenza Annuale (compresa) e la terza (esclusa)</b>	<b>0,50%</b>
<b>tra la terza Ricorrenza Annuale (compresa) e la quinta (esclusa)</b>	<b>0,25%</b>
<b>dalla quinta Ricorrenza Annuale (compresa)</b>	<b>0,00%</b>

Il Contratto non prevede Costi per le operazioni di Switch volontario e Switch automatico.

### Articolo 11 – I rischi associati al Contratto

Il Contratto è un prodotto di investimento assicurativo di tipo multiramo.

Il Contratto prevede la Garanzia di conservazione delle somme versate nella Gestione Separata, al netto dei relativi Costi e tenuto conto di eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita dalla stessa effettuati.

#### Attenzione!

Il Contratto **NON prevede** alcuna Garanzia di conservazione di capitale o di un rendimento minimo per la parte di Premi Investiti nei Fondi Interni.

Il Contraente potrebbe pertanto incorrere in perdite, parziali o totali, delle somme investite nei Fondi Interni.

Il Contratto comporta i seguenti **rischi finanziari** a carico del Contraente:

- **rischio connesso alla variazione del prezzo:** collegato alla variazione del valore degli strumenti finanziari del Fondo Interno che può subire oscillazioni gravi causando la riduzione del capitale o l'intera perdita di valore del capitale investito;
- **rischio emittente:** connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- **rischio connesso alla liquidità:** collegato alla difficoltà di convertire in denaro l'investimento di alcune categorie di titoli, specialmente quelli non quotati o quotati in mercati non regolamentati;
- **rischio di cambio:** collegato alla valuta in cui è denominato l'investimento. Per l'investimento in strumenti espressi in una valuta diversa rispetto a quella di denominazione del Contratto, il Contraente si assume il rischio legato alla variabilità del rapporto di cambio tra valute;
- **rischio di controparte:** connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;
- **altri fattori di rischio:** collegato a operazioni sui mercati emergenti che potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

### Articolo 12 – Le Linee di Investimento collegate al Contratto

Il Contraente può scegliere di investire il Premio Unico e gli eventuali Premi Aggiuntivi nelle seguenti Linee di Investimento, in funzione delle proprie esigenze di investimento e della propria capacità di sopportare le perdite.

Le Linee di Investimento si differenziano per profilo di rischio e per tipologia di investimento.

Supporti Finanziari		
1	Fondo Interno BPMVITA Difesa	suddiviso in Quote
2	Fondo Interno BPMVITA Reddito	suddiviso in Quote
3	Fondo Interno BPMVITA Reddito & Crescita	suddiviso in Quote
4	Fondo Interno BPMVITA Crescita	suddiviso in Quote
5	Fondo Interno BPMVITA Bilanciato Megatrend	suddiviso in Quote
6	Fondo Interno BPMVITA Azionario Megatrend	suddiviso in Quote
7	Linee di investimento con periodo di collocamento periodicamente offerte dall'Impresa	suddiviso in Quote
8	Gestione Separata BPM Consolida	denominata in Euro

### 12.1 Limiti di investimento dei Premi

Il Contratto prevede i seguenti **limiti di investimento** relativamente ai Premi (Unico ed Aggiuntivi):

- (i) **ciascun Premio Investito sul Contratto può essere conferito:**
- **nella Gestione Separata per un ammontare minimo del 5% e massimo del 50% del rispettivo totale e di conseguenza**
  - **nei Fondi Interni per un ammontare minimo del 50% e massimo del 95% del rispettivo totale.**

I limiti sopra indicati si intendono quale percentuale iniziale di investimento dei Premi. La Compagnia non effettua alcuna operazione di ribilanciamento, pertanto nel corso del tempo la percentuale effettiva dell'investimento nella Gestione Separata e nei Fondi Interni è soggetta a variazioni conseguenti alle oscillazioni dei mercati di riferimento;

- (ii) il singolo Contraente o più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi **non possono effettuare versamenti superiori a:**
- €2.000.000,00 nel corso dell'anno solare;
  - €5.000.000,00 complessivamente (al netto di Liquidazioni già effettuate).
- Tali limiti massimi di versamento si riferiscono alla Gestione Separata e NON al Contratto.

\* \* \* \* \*

Le caratteristiche dei singoli Fondi Interni e della Gestione Separata BPM Consolida, inclusi i criteri ed i limiti dei relativi investimenti, sono disciplinate dai Regolamenti allegati alle Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa può costituire nuovi Fondi Interni. In questo caso l'Impresa mette a disposizione del Contraente il **Documento Contenente le informazioni chiave (KID)** riferito a tali Fondi, unitamente al **Regolamento** dello stesso.

Per quanto riguarda le singole **Linee di investimento con periodo di collocamento** offerte periodicamente dall'Impresa, si precisa che il Regolamento dei singoli Fondi Interni è contenuto all'interno dell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della rispettiva disponibilità di tali Linee. Tale Allegato contiene anche maggiori informazioni di riferimento.

### Articolo 13 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili per le Prestazioni Assicurate collegate a BPM Consolida

La Gestione Separata BPM Consolida è istituita e gestita dall'Impresa.

La quota parte dei Premi Investiti e gli importi di Switch volontari conferiti nella Gestione Separata sono investiti dall'Impresa in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.), che producono il Rendimento della Gestione.

Il valore complessivo delle attività mobiliari presenti nella Gestione Separata NON può essere inferiore all'importo totale degli impegni assunti contrattualmente dall'Impresa nei confronti degli Assicurati.

Le somme investite nella Gestione Separata (quota parte dei Premi Investiti ed importi relativi a Switch volontari, al netto di eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita dalla stessa) costituiscono il **Capitale Assicurato** della componente *rivalutabile*.

#### A) Misura di Rivalutazione

La **Misura di Rivalutazione** del Capitale Assicurato è pari al rendimento mensile della Gestione Separata, diminuito di un Costo mensile pari allo 0,0917% del rendimento.

Il Periodo di Osservazione di ciascun rendimento mensile decorre dal primo all'ultimo giorno di ogni mese.

La Misura di Rivalutazione è applicata al Capitale Assicurato il primo mercoledì del secondo mese successivo al mese di osservazione di riferimento.

**Attenzione!** La Misura di Rivalutazione NON può risultare negativa.

L'investimento in Gestione Separata è garantito. Il Capitale Assicurato NON può pertanto risultare inferiore alle somme investite nella Gestione Separata.

**Nessuna Garanzia è prevista per l'investimento in Fondi Interni.**

#### ✓ Esempio di calcolo della Misura di Rivalutazione:

Rendimento mensile della Gestione: 0,22%;

Commissione mensile di Gestione: 0,0917%;

**Misura di Rivalutazione mensile: 0,1283%.**

#### B) Rivalutazione del Capitale Assicurato collegato alla Gestione Separata

Il primo mercoledì di ogni mese (data di rivalutazione) al Capitale Assicurato rivalutato alla data di rivalutazione immediatamente precedente, aumentato della quota parte di eventuali Premi Investiti e degli importi di Switch volontari in ingresso sulla Gestione Separata ed al netto degli importi di eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita dalla Gestione Separata, effettuati successivamente alla predetta data, viene applicata la Misura di Rivalutazione del mese di riferimento.

In caso di Riscatto, decesso dell'Assicurato e Scadenza del Contratto viene riconosciuto il Capitale Assicurato rivalutato alla data di rivalutazione immediatamente precedente il Giorno di Riferimento, come definito al successivo Art. 14, identificato in funzione della data di ricezione della richiesta di Riscatto/della data di ricezione della documentazione completa per il pagamento in caso di decesso dell'Assicurato prevista al successivo Art. 17/della Data di Scadenza del Contratto. Tale Capitale Assicurato viene aumentato della quota parte di eventuali Premi Investiti e degli importi di Switch volontari in ingresso sulla Gestione Separata e detratto degli importi degli eventuali Riscatti Parziali e Switch volontari in uscita dalla Gestione Separata, effettuati nel periodo di tempo compreso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente il Giorno di Riferimento ed il Giorno di Riferimento stesso.

Se il Giorno di Riferimento in cui viene effettuato il disinvestimento coincide con una data di rivalutazione, la Misura di Rivalutazione applicata al Capitale Assicurato corrisponderà a quella calcolata in quest'ultima data di rivalutazione.

#### ✓ Esempi:

<b>Operazione:</b>	<b>PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA CASO RISCATTO</b>
<b>Data ricezione richiesta di Riscatto:</b>	<b>LUNEDÌ 10 giugno 2024</b>
<b>Giorno di Riferimento in cui viene effettuato il disinvestimento:</b>	<b>MERCOLEDÌ 12 giugno 2024</b>
<b>Data di rivalutazione (ultima disponibile):</b>	<b>MERCOLEDÌ 5 giugno 2024</b>
<b>Operazione:</b>	<b>PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA CASO DECESSO DELL'ASSICURATO</b>
<b>Data in cui l'Impresa riceve la richiesta di pagamento completa:</b>	<b>MARTEDÌ 14 luglio 2037</b>
<b>Giorno di Riferimento in cui viene effettuato il disinvestimento:</b>	<b>MERCOLEDÌ 22 luglio 2037</b>

Data di rivalutazione (ultima disponibile):	MERCOLEDÌ 1° luglio 2037
Operazione:	PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA A SCADENZA DEL CONTRATTO
Data di Scadenza Contratto:	LUNEDÌ 3 agosto 2037
Giorno di Riferimento in cui viene effettuato il disinvestimento:	MERCOLEDÌ 5 agosto 2037
Data di rivalutazione (ultima disponibile):	MERCOLEDÌ 5 agosto 2037
<b>PRESTAZIONE COMPONENTE RIVALUTABILE CASO DI RISCATTO/SCADENZA:</b> Capitale Assicurato rivalutato alla Data di rivalutazione + Quota parte Premi Investiti e/o Switch volontari in ingresso nel periodo considerato - Riscatti parziali e/o Switch volontari in uscita nel periodo considerato	

La Rivalutazione alla prima Ricorrenza Mensile del Contratto ha come base di calcolo il Premio Unico Investito.

La Misura di Rivalutazione attribuita non può essere negativa.

L'aumento del Capitale Assicurato per effetto delle Rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.

La Misura di Rivalutazione dichiarata al Contraente si consolida e viene definitivamente acquisita sul Contratto.

#### Articolo 14 – Valore unitario delle Quote e Giorno di Riferimento dei Fondi Interni

Il Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni BPMVITA Difesa, BPMVITA Reddito, BPMVITA Reddito & Crescita, BPMVITA Crescita, BPMVITA Bilanciato Megatrend e BPMVITA Azionario Megatrend viene calcolato giornalmente, secondo le modalità descritte nei rispettivi Regolamenti.

Il Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni delle Linee di investimento con periodo di collocamento viene calcolato il mercoledì di ogni settimana, secondo le modalità descritte nei rispettivi Regolamenti.

Il Valore Unitario della Quota di ciascun Fondo Interno del Contratto, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Le operazioni di investimento e disinvestimento sul Contratto in caso di:

- Versamento del Premio Unico e dei Premi Aggiuntivi
- Recesso
- Riscatto Totale o Parziale
- Switch volontario
- Pagamento della Prestazione Assicurata in caso di decesso dell'Assicurato
- Pagamento della Prestazione Assicurata alla Scadenza del Contratto

vengono effettuate nel **Giorno di Riferimento** (anche relativamente alla componente *rivalutabile*), il quale corrisponde al giorno di calcolo del Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni adottato per le operazioni stesse.

Per tutti i Fondi Interni collegati al Contratto il Giorno di Riferimento è **mercoledì**.

#### ! In particolare...

- Se la richiesta di operazione o il versamento del Premio sono ricevuti dall'Impresa di LUNEDÌ / se la Scadenza del Contratto coincide con un LUNEDÌ, il Giorno di Riferimento sarà il MERCOLEDÌ della stessa settimana in cui il Premio o la richiesta sono ricevuti / in cui il Contratto scade.

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato/domenica
Ricezione richiesta/ versamento Premio/ Scadenza		Giorno di Riferimento			

- Se la richiesta di operazione o il versamento del Premio sono ricevuti dall'Impresa da MARTEDÌ a VENERDÌ / se la Scadenza del Contratto coincide con un giorno compreso tra MARTEDÌ e VENERDÌ, il Giorno di Riferimento sarà il MERCOLEDÌ della settimana SUCCESSIVA a quella in cui il Premio o la richiesta sono ricevuti / in cui il Contratto scade.

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato/domenica	lunedì	martedì	mercoledì
	Ricezione richiesta/versamento Premio/Scadenza							Giorno di Riferimento

Nel caso in cui l'Impresa riceva più richieste di operazioni sul Contratto darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di disinvestimento. In presenza di più operazioni di disinvestimento le stesse saranno eseguite in ordine cronologico di presentazione, in esito al compimento di quella precedente.

#### ✓ Esempio:

<b>Operazione:</b>	<b>VERSAMENTO DEL PREMIO</b>
<b>Data in cui l'Impresa riceve il versamento del Premio:</b>	<b>LUNEDÌ 5 settembre 2022</b>
<b>Data in cui viene investito il Premio nei Fondi Interni (Giorno di Riferimento):</b>	<b>MERCOLEDÌ 7 settembre 2022</b>

In caso di pagamento della Prestazione Assicurata per decesso dell'Assicurato il Giorno di Riferimento per l'operazione di disinvestimento si determina con le stesse modalità sopra indicate, considerando la data di ricezione della documentazione completa prevista dall'Impresa per la Liquidazione e indicata al successivo Art. 17.

#### ✓ Esempio:

<b>Operazione:</b>	<b>PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA CASO DECESSO</b>
<b>Data in cui l'Impresa riceve la documentazione completa prevista dal Contratto:</b>	<b>MARTEDÌ 4 aprile 2028</b>
<b>Data in cui viene effettuata l'operazione di disinvestimento del Contratto (Giorno di Riferimento):</b>	<b>MERCOLEDÌ 12 aprile 2028</b>

Il Giorno di Riferimento per le operazioni di Switch automatico di cui al precedente Art. 8 corrisponde alla data di scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento.

**Attenzione!** Le richieste devono essere corredate dalla necessaria documentazione prevista. In caso contrario, l'Impresa NON potrà dare seguito all'operazione richiesta.

**Attenzione!** Nei giorni in cui la valorizzazione della Quota non viene effettuata (ossia nei giorni festivi, di chiusura delle borse valori nazionali o estere o di chiusura dell'Impresa o, in ogni caso, qualora il gestore fosse impossibilitato), il Valore della Quota verrà calcolato secondo le modalità indicate nei Regolamenti dei Fondi Interni.

### Articolo 15 – Periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto

L'Impresa non darà seguito alle richieste di operazioni sul Contratto (versamento Premi Aggiuntivi/Riscatti/Switch volontari) ricevute nel periodo di tempo compreso tra il martedì della settimana precedente la Data di Scadenza del Contratto e la Data di Scadenza del Contratto stessa.

	lun.	mar.	mer.	gio.	ven.	sab./dom.	lun.	mar.	mer.	gio.	ven.	sab./dom.
Termine ultimo ricezione richieste di operazioni sul Contratto	Periodo di sospensione						Data scadenza					
							Periodo di sospensione	Data scadenza				
							Periodo di sospensione		Data scadenza			
							Periodo di sospensione			Data scadenza		
							Periodo di sospensione				Data scadenza	

Inoltre, con riferimento ai soli Contratti che investono in tutto o in parte nelle Linee di investimento con periodo di collocamento, l'Impresa non darà seguito alle richieste di operazioni (versamento Premi Aggiuntivi/Riscatti/Switch volontari) su tali Contratti ricevute nel periodo di tempo compreso tra il martedì della settimana precedente la data di scadenza della singola Linea e la data di scadenza della singola Linea stessa.

lun.	mar.	mer.	gio.	ven.	sab./ dom.	lun.	mar.	mer.
Termine ricezione richieste di operazioni sui Contratti sopra indicati	Periodo di sospensione					Periodo di sospensione		Data scadenza Linea di investimento con periodo di collocamento

Alla data di scadenza di ciascuna Linea di investimento con periodo di collocamento l'Impresa provvederà ad effettuare l'operazione di Switch automatico descritta al precedente Art. 8.

### Articolo 16 – Determinazione del numero di Quote Assicurate

Il numero di Quote Assicurate si determina dividendo ciascuna porzione di Premio Investito per il Valore della Quota del Fondo Interno in cui tale porzione di Premio Investito è conferita.

Il Valore della Quota di ogni Fondo Interno utilizzato per tale calcolo è pari a quello disponibile il primo Giorno di Riferimento utile successivo rispetto alla data di ricezione del Premio.

Il risultato così ottenuto è arrotondato alla **terza cifra decimale**.

Entro **dieci (10) giorni** lavorativi dal giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota, l'Impresa invia al Contraente una Lettera di conferma d'investimento del Premio Unico, contenente, tra l'altro:

- l'importo del Premio lordo versato;
- l'importo del Premio Investito;
- il numero di Quote Assicurate;
- il Fondo Interno a cui tali Quote si riferiscono;
- il valore unitario della Quota;
- il giorno di calcolo del valore unitario della Quota.

Relativamente agli eventuali Premi Aggiuntivi, l'Impresa invia al Contraente una Lettera di conferma d'investimento in forma cumulativa con cadenza trimestrale, con i contenuti sopra descritti.

## Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari

**Che obblighi ho in caso di richiesta di pagamenti all'Impresa?**

**Chi sono i Beneficiari?**

**Posso vincolare il Contratto?**

### Articolo 17 – Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa

Per il pagamento delle prestazioni da parte dell'Impresa devono essere consegnati i documenti di seguito elencati (fatta eccezione per quelli già presentati e ancora in corso di validità), attraverso la Banca Distributrice o, direttamente, tramite raccomandata A/R indirizzata a Banco BPM Vita S.p.A. – Direzione Operazioni – Via Massaua, 6 – 20146 Milano o all'indirizzo pec: gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it, necessari a verificare l'esistenza effettiva dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto:

➤ **in caso di vita dell'Assicurato:**

- richiesta scritta di pagamento indirizzata all'Impresa da parte del Contraente. La richiesta deve essere firmata dal Contraente e deve essere corredata da copia di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale;
- indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa;
- modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto;
- modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta.

➤ **in caso di decesso dell'Assicurato:**

- comunicazione di decesso dell'Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari. I Beneficiari potranno richiedere il pagamento della prestazione all'Impresa anche disgiuntamente tra loro. La richiesta dovrà essere corredata da copia del documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa;
- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **! per Beneficiari minori o incapaci: copia autentica del provvedimento del Giudice Tutelare;**
- **! dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:**
  - i. per quanto a conoscenza del Beneficiario, che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi e il loro grado di parentela; oppure
  - ii. per quanto a conoscenza del Beneficiario, che il testamento comunicato all'Impresa sia l'ultimo testamento valido e non impugnato nonché quali sono gli eredi testamentari e, in mancanza quelli legittimi, e il loro grado di parentela con l'Assicurato.
- **! copia autentica dell'ultimo testamento valido (se esistente);**
- modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto;
- modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta.

In presenza di situazioni che rendono necessaria un'indagine più approfondita, l'Impresa potrà richiedere documenti ulteriori prima di procedere al pagamento.

## Articolo 18 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La modifica e la revoca del Beneficiario possono essere effettuate **tramite comunicazione scritta** all'Impresa o per testamento.

In tale ultimo caso, per consentire all'Impresa di identificare correttamente i Beneficiari, la relativa clausola testamentaria dovrebbe fare espresso riferimento al contratto di assicurazione.

**Attenzione! Se la designazione dei Beneficiari non avviene in forma nominativa, l'Impresa potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari medesimi.**

La designazione dei Beneficiari **NON** può essere **revocata** o **modificata** nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

In caso di più Beneficiari, la prestazione assicurativa sarà corrisposta ai Beneficiari in parti uguali tra loro, salva espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente al momento della designazione dei Beneficiari.

Nell'ipotesi di designazione degli eredi (legittimi o testamentari) sono Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell'Assicurato, la qualità di chiamati all'eredità.

Risulta pertanto irrilevante la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

**! Sono "chiamati all'eredità" i soggetti a cui è devoluta l'eredità secondo le norme di legge o per testamento (→ art. 457 c.c.). Si tratta dei soggetti cui spetta, in termini astratti, una quota del patrimonio ereditario.**

**Il riferimento agli eredi quali Beneficiari di polizza non vale ad assoggettare il rapporto assicurativo, di natura contrattuale, alle regole successorie. Il contratto assicurativo non rientra pertanto nel patrimonio ereditario.**

In caso di mancata designazione dei Beneficiari, la prestazione assicurativa sarà corrisposta agli eredi testamentari o, in assenza, agli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.

**! Diritto proprio dei Beneficiari**

**I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione (→ art. 1920 c.c.) che è INDIPENDENTE dalle vicende successorie dell'Assicurato e NON RIENTRA nell'asse ereditario dell'Assicurato.**

### Articolo 19 – Duplicato della Proposta/Polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta/Polizza, se emesso in forma cartacea, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando all'Impresa copia della relativa denuncia effettuata presso la competente Autorità.

### Articolo 20 – Cessione, Pegno e Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in Pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Proposta/Polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al cessionario e al creditore pignoratorio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto opponibili al Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile.

**Nel caso di Pegno o Vincolo il Recesso, le operazioni di Riscatto e di Liquidazione per decesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratorio o del vincolatario.**

In nessun caso nel corso della Durata del Contratto, la Banca Distributrice, ovvero qualsiasi società ad essa collegata tramite rapporti partecipativi, potrà essere indicata come beneficiaria, vincolataria delle prestazioni assicurative.

### Articolo 21 – Comunicazioni in corso di Contratto

L'Impresa invia al Contraente, **entro il 31 maggio di ogni anno solare**, il Documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa, che contiene almeno le seguenti informazioni:

- per le prestazioni legate alla Gestione Separata:
  - cumulo dei Premi versati dalla Data di Decorrenza e valore della prestazione assicurativa maturata alla data di riferimento del Documento unico di rendicontazione annuale precedente;
  - dettaglio dei Premi versati nell'anno di riferimento;
  - valore dei Riscatti Parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
  - valore della prestazione maturata e valore del Riscatto maturato alla data di riferimento;
  - tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
- per le prestazioni *unit-linked*:
  - dettaglio dei Premi versati, dei Premi Investiti, del numero e del controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla fine dell'anno di riferimento e al 31 dicembre dell'anno precedente;
  - numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
  - numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di Riscatto Parziale nell'anno di riferimento.

Inoltre, contiene l'importo dei Costi e degli oneri, con indicazione del costo di distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell'anno di riferimento e un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei Costi sulla redditività del prodotto che soddisfi i requisiti previsti dalla normativa in vigore.

## Articolo 22 – Liquidazione della prestazione

L'Impresa effettua il pagamento della somma dovuta entro **30 giorni** dal ricevimento della documentazione elencata al precedente Art. 17. **Qualora la richiesta non fosse completa della documentazione prevista e/o dalle informazioni indispensabili per l'esecuzione, la stessa si considera recepita dall'Impresa al momento della ricezione della documentazione completa.**

L'Impresa effettua il pagamento della somma dovuta mediante bonifico bancario. Per tale motivo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento.

## Articolo 23 – Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 10 anni dal giorno in cui può essere richiesta la prestazione assicurativa (→ art. 2952 c.c.).

In caso di mancata richiesta della prestazione assicurativa entro il termine di Prescrizione di 10 anni, l'Impresa è obbligata a versare gli importi corrispondenti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (→ L. 262/2005 e D. Lgs. 116/2007).

## Articolo 24 – Impignorabilità e Insequestrabilità

Le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate (→ art. 1923 c.c.).

# Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie

## Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

### Articolo 25 – Reclami e risoluzione delle controversie

Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto a:

- **Banco BPM Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Via Massaua, 6 – 20146 Milano**

oppure tramite:

- **e-mail: [reclami@bancobpmvita.it](mailto:reclami@bancobpmvita.it)**
- **PEC: [comunicazioni@pec.bancobpmvita.it](mailto:comunicazioni@pec.bancobpmvita.it)**

L'Impresa provvede a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di mancato riscontro dall'Impresa nel termine di 45 giorni o in caso di esito non soddisfacente del reclamo, potrai rivolgerti:

- **all'IVASS** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), per questioni inerenti il mancato rispetto da parte dell'Impresa di assicurazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (D. Lgs n. 206/2005) relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, utilizzando i seguenti recapiti:
  - **via posta ordinaria all'indirizzo: IVASS – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma;**
  - **via PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it);**
  - **via fax: 06 42133206.**

Il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS può essere reperito sul sito dell'Autorità: [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

- **alla Consob** (Autorità per la vigilanza dei mercati finanziari), per questioni inerenti la corretta redazione del Documento contenente le informazioni chiave (KID) o relative al contenuto ed alla modalità con cui l'intermediario distributore ha svolto l'attività di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, utilizzando i seguenti recapiti:
  - **via posta ordinaria all'indirizzo: Consob – Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma;**
  - **via PEC: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it);**
  - **via fax: 06 8416703 – 06 8417707.**

È possibile inviare reclamo anche attraverso apposita procedura on-line disponibile sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it).

I reclami indirizzati all'IVASS o alla Consob **devono specificare:**

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;

- copia del reclamo eventualmente presentato all'Impresa e del suo eventuale riscontro;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

**Attenzione!**

**Prima di ricorrere presso l'Autorità Giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la negoziazione assistita e la mediazione.**

**Attenzione!**

**L'esperimento del tentativo di mediazione (→ D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.) è obbligatorio ed è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ dell'eventuale giudizio.**

**Ciò significa che, prima di intraprendere una causa giudiziale nei confronti dell'Impresa, dovrai rivolgerti, con l'assistenza di un avvocato, a un Organismo di Mediazione nel luogo del Giudice competente per territorio.**

Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto.

**Articolo 26 – Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge**

Al Contratto si applica la legge italiana.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge.

**Sezione VI – Regime fiscale****Qual è il regime fiscale applicabile al Contratto****Articolo 27 – Tasse e imposte**

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Il trattamento fiscale applicabile al Contratto alla data di redazione del presente documento è il seguente:

- regime fiscale dei Premi:
  - i Premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni;
  - la parte di Premio pagata per la copertura del rischio di decesso dà diritto ad una detrazione d'imposta ai fini IRPEF alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente (-> Art. 15, comma 1, lett. f) del D.P.R. 917/86). Tale percentuale è calcolata su un ammontare massimo pari a € 530,00 da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti (assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di morte, invalidità permanente in misura non inferiore al 5%).
- regime fiscale delle prestazioni corrisposte:
  - la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i Premi versati è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di un'Imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%;
  - il capitale erogato al decesso dell'Assicurato è esente dall'imposta sulle successioni.

Per la parte investita in Quote di Fondi Interni è prevista un'imposta annua di bollo, determinata in base alla normativa vigente.

# Regolamento del Fondo Interno

## BPMVITA Difesa

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

### Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'"**Impresa**") ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il "**Fondo Interno**") - di esclusiva proprietà dell'Impresa - con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Difesa**.

### Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

### Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

### Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluiscano nel medio periodo, con disponibilità ad accettare una variabilità nel breve termine.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Di conseguenza, **NON È POSSIBILE** identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente<sup>1</sup> verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 20% fino ad un massimo del 35% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo dell'80% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio

---

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

### **Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno**

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

#### **Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.**

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 5,41%.

BPMVITA Difesa è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
- 1. *rischio specifico*:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
  - 2. *rischio generico o sistematico*:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  - 3. *rischio di interesse*:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

### Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

### Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

### **Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno**

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

#### **a) commissione di gestione**

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Difesa, la commissione di gestione è pari all'1,40% annuo.

#### **b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR**

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

**L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.**

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

**Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").**

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

#### **c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

### **Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile**

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

### **Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

### **Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie**

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

### **Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno**

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

# Regolamento del Fondo Interno

## BPMVITA Reddito

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

### Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'“**Impresa**”) ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il “**Fondo Interno**”) - di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Reddito**.

### Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

### Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

### Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluiscono nel medio-lungo periodo, con disponibilità ad accettare una variabilità nel breve termine.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Di conseguenza, **NON È POSSIBILE** identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente<sup>1</sup> verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 30% fino ad un massimo del 55% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 70% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

---

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

### **Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno**

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

#### **Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.**

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 7,24%.

BPMVITA Reddito è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
  2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso

l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

### **Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno**

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

### **Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno**

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

### Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

#### a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Reddito, la commissione di gestione è pari all'1,60% annuo.

#### b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

**L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.**

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

**Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").**

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

#### c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

### Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la

rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

### **Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

### **Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie**

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

### **Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno**

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

# Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Reddito & Crescita

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

## Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'“**Impresa**”) ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il “**Fondo Interno**”) - di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Reddito & Crescita**.

## Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

## Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

## Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluiscano nel medio-lungo periodo, con disponibilità ad accettare una variabilità nel breve termine.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Di conseguenza, **NON È POSSIBILE** identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente <sup>1</sup> verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 50% fino ad un massimo del 75% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 50% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio. L'attività di gestione del Fondo Interno compete in via esclusiva all'Impresa, che può avvalersi di consulenti o di società di gestione specializzati, anche appartenenti al medesimo gruppo.

---

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

### **Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno**

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

#### **Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.**

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 10,35%.

BPMVITA Reddito & Crescita è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
  2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non

trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

### **Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno**

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

### **Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno**

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

### **Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno**

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

#### **a) commissione di gestione**

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Reddito & Crescita, la commissione di gestione è pari all'1,80% annuo.

#### **b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR**

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

**L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.**

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

**Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").**

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

#### **c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

### **Articolo 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile**

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle

Finanza, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

### **Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

### **Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie**

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

### **Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno**

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

# Regolamento del Fondo Interno

## BPMVITA Crescita

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

### Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'"**Impresa**") ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il "**Fondo Interno**") - di esclusiva proprietà dell'Impresa - con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Crescita**.

### Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

### Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

### Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluiscano nel medio-lungo periodo, con disponibilità ad accettare una variabilità nel breve termine.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Di conseguenza, **NON È POSSIBILE** identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente <sup>1</sup> verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 70% fino ad un massimo del 100% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 30% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

---

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

### **Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno**

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

#### **Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.**

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura del 13,97%.

BPMVITA Crescita è caratterizzato da un profilo di rischio: medio.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
- 1. rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
  - 2. rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  - 3. rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso

l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

### **Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno**

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

### **Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno**

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

### Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

#### a) commissione di gestione

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Crescita, la commissione di gestione è pari al 2,00% annuo.

#### b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sopra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

**L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.**

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

**Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").**

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

#### c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

### Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la

rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

### **Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

### **Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie**

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

### **Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno**

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

# Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Bilanciato Megatrend

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

## Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'"**Impresa**") ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il "**Fondo Interno**") - di esclusiva proprietà dell'Impresa - con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Bilanciato Megatrend**.

## Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione, di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

## Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

## Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di massimizzare il suo rendimento rispetto al proprio benchmark mediante una gestione professionale degli investimenti. Nel rendiconto annuale del Fondo Interno è previsto un confronto tra la variazione del valore della quota e l'andamento del benchmark.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente <sup>1</sup> verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

Lo stile di gestione è di tipo attivo. La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Relativamente alla componente azionaria, nella selezione degli OICR oggetto di investimento saranno privilegiati quelli con stile "megatrend", ossia che investono in società che operano in settori legati all'innovazione e alla "disruption", caratterizzati da una buona diversificazione settoriale e geografica e da un potenziale di crescita elevato.

Per la natura stessa del Fondo Interno, il suo andamento può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi fino ad un massimo del 65% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 65% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Gli OICR selezionati possono anche utilizzare criteri ESG.

---

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

#### **Parametro di riferimento (benchmark)**

Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Alla data di costituzione di BPMVITA Bilanciato Megatrend, il relativo benchmark è così composto:

Indici di riferimento	Pesi
<b>MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro)</b>	<b>50,00%</b>
<b>JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro)</b>	<b>20,00%</b>
<b>JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro)</b>	<b>10,00%</b>
<b>ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro)</b>	<b>10,00%</b>
<b>ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)</b>	<b>10,00%</b>

Tutti gli indici azionari utilizzati sono "net total return", ossia comprendono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli obbligazionari e dei dividendi, netti della tassazione alla fonte.

Tutti gli indici obbligazionari utilizzati sono "gross total return", ossia comprendono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli obbligazionari e dei dividendi, lordi della tassazione alla fonte.

#### **Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno**

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

**Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.**

BPMVITA Bilanciato Megatrend è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi

di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
  2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

## Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;

- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

### **Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno**

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

### **Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno**

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

#### **a) commissione di gestione**

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Bilanciato Megatrend, la commissione di gestione è pari al 1,70% annuo.

#### **b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR**

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sopra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

**L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.**

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

**Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").**

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

**c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

**Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile**

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

**Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno**

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

**Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie**

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

### **Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno**

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

# Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Azionario Megatrend

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

## Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'“**Impresa**”) ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il “**Fondo Interno**”) - di esclusiva proprietà dell'Impresa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Azionario Megatrend**.

## Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

## Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa giornalmente dal lunedì al venerdì, dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di quote che lo costituiscono, entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

## Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento

L'obiettivo del Fondo Interno è di massimizzare il suo rendimento rispetto al proprio benchmark mediante una gestione professionale degli investimenti. Nel rendiconto annuale del Fondo Interno è previsto un confronto tra la variazione del valore della quota e l'andamento del benchmark.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente <sup>1</sup> verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

---

<sup>1</sup> In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

Lo stile di gestione è di tipo attivo. La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

Relativamente alla componente azionaria, nella selezione degli OICR oggetto di investimento saranno privilegiati quelli con stile "megatrend", ossia che investono in società che operano in settori legati all'innovazione e alla "disruption", caratterizzati da una buona diversificazione settoriale e geografica e da un potenziale di crescita elevato.

Per la natura stessa del Fondo Interno, il suo andamento può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo dell'80% fino ad un massimo fino ad un massimo del 100% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo del 20% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Gli OICR selezionati possono anche utilizzare criteri ESG.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio.

L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

### Parametro di riferimento (benchmark)

Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Alla data di costituzione di BPMVITA Azionario Megatrend, il relativo benchmark è così composto:

Indici di riferimento	Pesi
MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro)	90,00%
ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)	10,00%

Tutti gli indici azionari utilizzati sono "net total return", ossia comprendono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli obbligazionari e dei dividendi, netti della tassazione alla fonte.

Tutti gli indici obbligazionari utilizzati sono "gross total return", ossia comprendono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli obbligazionari e dei dividendi, lordi della tassazione alla fonte.

### Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

**Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.**

BPMVITA Azionario Megatrend è caratterizzato da un profilo di rischio: medio.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
  2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

- c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

#### Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

#### Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante

controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

### **Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno**

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

#### **a) commissione di gestione**

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata giornalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Azionario Megatrend, la commissione di gestione è pari al 2,00% annuo.

#### **b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR**

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

**L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.**

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

**Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").**

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

#### **c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

### **Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile**

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

## Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

## Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

## Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

# Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Consolida

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

## Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività di Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche "Compagnia"), che viene contraddistinta con il nome di BPM Consolida, in seguito anche "Gestione interna separata" ovvero in breve "Gestione".

La valuta di denominazione della Gestione è l'Euro.

## Articolo 2

La Gestione è finalizzata alla conservazione ed alla crescita nel tempo del capitale investito nella prospettiva di fornire agli assicurati livelli di copertura assicurativa più elevati e la garanzia di un rendimento minimo.

Nella Gestione confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima.

Il valore delle attività della Gestione non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione medesima.

La Gestione è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione interna separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il portafoglio e a limitare le perdite potenziali dovute alle oscillazioni dei tassi di rendimento, dei corsi azionari e dei tassi di cambio.

Le scelte gestionali sono effettuate tenendo presente le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione medesima, garantendo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari ottenuti.

Le operazioni di negoziazione effettuate sulla Gestione sono orientate al massimo contenimento dei costi gestionali a carico dei clienti.

La Gestione finanziaria di BPM Consolida si caratterizza prevalentemente per investimenti sul comparto obbligazionario, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della vigente normativa. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono comunque essere denominati in Euro, indipendentemente dalla nazionalità dell'Ente Emittente.

Per quanto concerne la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono mirate al controllo della durata media finanziaria dei titoli in portafoglio, della loro redditività, del relativo merito creditizio e del rischio paese.

Le risorse della Gestione interna separata sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività:

- Titoli di debito
  - Governativi (titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
  - *Corporate* (comprensivi di obbligazioni od altri titoli di debito negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
  - Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
- Titoli di capitale
  - Azioni negoziate su mercati regolamentati; azioni di società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse.
  - Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
- Investimenti monetari
  - Depositi bancari;
  - Pronti contro termine;
  - Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

	ESPOSIZIONE MIN	ESPOSIZIONE MAX
<b>Azioni</b>	<b>0 %</b>	<b>9 %</b>
<b>Obbligazioni</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>
- di cui Corporates	<b>0 %</b>	<b>50 %</b>
<b>Immobili</b>	<b>0 %</b>	<b>10 %</b>
<b>Strumenti Alternativi (*)</b>	<b>0 %</b>	<b>3 %</b>

(\*) Azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio investita in titoli *corporate* si precisa che la Gestione può acquistare titoli di debito aventi *rating*, assegnato da una primaria Agenzia di *rating*, superiore o uguale all'*investment grade*; qualora le primarie Agenzie di *rating* quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un *rating* specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità, è utilizzato il merito creditizio attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. In caso di *downgrading* di strumenti finanziari presenti nella Gestione si porranno in essere idonee misure di riequilibrio della composizione della Gestione, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto degli interessi dei clienti.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l'esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 9% del portafoglio della Gestione.

È prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.

È prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 3% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25.

A tutela dei Contraenti, l'esposizione complessiva a strumenti finanziari emessi o gestiti da suddette controparti non può superare il limite del 20%.

### Articolo 3

La Gestione interna separata BPM Consolida è annualmente soggetta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono verificati e certificati:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione;
- i dodici rendimenti conseguiti dalla Gestione;
- l'adeguatezza dell'ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.

### Articolo 4

Il tasso medio di rendimento della Gestione, relativo al periodo di osservazione specificato al successivo articolo, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di ciascun mese, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili

realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi eventualmente ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Le plusvalenze e le minusvalenze saranno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione e cioè al prezzo d'acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione.

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

### **Articolo 5**

Ai fini della determinazione di ciascun rendimento mensile il periodo di osservazione decorre dal primo all'ultimo giorno del mese nell'ambito di ogni esercizio che decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

### **Articolo 6**

Bipiemme Vita S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati.

### **Articolo 7**

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione interna separata.

# Allegato Linea di investimento con periodo di collocamento

Il presente Allegato, che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione, integra le informazioni in esse contenute relativamente ad ogni Linea di investimento con periodo di collocamento offerta periodicamente dall'Impresa, costituita da un Fondo Interno.

L'Impresa mette a disposizione del Contraente anche il **Documento Contenente le informazioni chiave (KID)** ed il Regolamento del singolo Fondo Interno, quest'ultimo incluso nel presente Allegato.

Restano ferme tutte le condizioni ed i limiti riguardanti i Contratti BPMVITA Personal Insurance disciplinati nelle Condizioni di Assicurazione.

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione (codice modello 21SZ/B22) è disponibile la seguente Linea di investimento con periodo di collocamento:

<b>Denominazione Fondo Interno</b>	<b>BPMVITA Next World</b> (di seguito Fondo Interno)
<b>Periodo di collocamento</b>	È possibile investire nel Fondo Interno esclusivamente dal <b>5/07/2022 al 3/01/2023</b> . Le richieste di versamento Premi e di Switch volontari a favore del Fondo Interno saranno accettate dall'Impresa solo se ricevute dall'Impresa all'interno del Periodo di collocamento.
<b>Data di scadenza e Switch automatico</b>	Il Fondo Interno scade il <b>3/10/2029</b> . Si precisa che la durata del Fondo Interno è inferiore alla durata del Contratto. Alla data di scadenza sopra indicata l'Impresa effettuerà un'operazione di <b>Switch automatico</b> gratuita che comporterà il trasferimento totale – in via automatica – delle somme maturate a tale data sul Fondo Interno <b>a favore del Fondo Interno BPMVITA Reddito</b> . Si rimanda all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori informazioni riguardanti lo Switch automatico.
<b>Termine ricezione richieste di operazioni in uscita dal Fondo Interno prima dello Switch automatico</b>	Al posto dello Switch automatico il Contraente può effettuare operazioni in uscita dal Fondo Interno (Switch volontario totale o Riscatto Totale). Tali richieste saranno accettate a condizione che l'Impresa la riceva entro il <b>24/09/2029</b> .
<b>Premi Aggiuntivi</b>	Purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto, per il Fondo Interno è consentito il versamento di Premi Aggiuntivi <b>esclusivamente nel corso del Periodo di collocamento</b> sopra indicato. Inoltre, si rimanda all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per informazioni sui <b>periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto</b> , nei quali non è ammesso il versamento di Premi Aggiuntivi.
<b>Switch volontari</b>	Purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto e trascorsi almeno 10 giorni tra un'operazione di Switch volontario e la successiva, per il Fondo Interno sono consentiti Switch volontari <b>in ingresso esclusivamente nel corso del Periodo di collocamento</b> sopra indicato. Eventuali Switch volontari <b>in uscita</b> sono <b>possibili nel corso della durata del Fondo Interno</b> .

	Inoltre, si rimanda all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per informazioni sui <b>periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto</b> , nei quali non sono ammessi Switch volontari.
<b>Riscatti</b>	I Riscatti sono consentiti purché siano trascorsi almeno 3 mesi dalla Data di Decorrenza del Contratto e con riferimento al Riscatto Parziale solo qualora il Valore del Contratto residuo a seguito dell'operazione sia almeno pari a € 5.000,00.  Inoltre, si rimanda all'Art. 15 per informazioni sui <b>periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto</b> , nei quali non sono ammessi Riscatti.
<b>Commissione di gestione annua del Fondo Interno</b>	<b>1,70%</b>

# Regolamento del Fondo Interno BPMVITA Next World

NB: i riferimenti a Bipiemme Vita S.p.A. si intendono così modificati: Banco BPM Vita S.p.A.

## Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Bipiemme Vita S.p.A. (l'“**Impresa**”) ha istituito e gestisce secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, un Fondo Interno di gestione di valori mobiliari (il “**Fondo Interno**”) - di esclusiva proprietà dell'Impresa stessa – con una propria politica di gestione degli investimenti.

Il Fondo Interno è denominato **BPMVITA Next World**.

## Articolo 2 – Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio dell'Impresa e da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Nel Fondo Interno possono confluire esclusivamente le somme corrisposte a seguito della conclusione di contratti ad esso correlati dalle rispettive Condizioni di Assicurazione di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.

La partecipazione al Fondo Interno non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento e nelle Condizioni di Assicurazione dei contratti ad esso correlati.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di eguale valore, denominate in Euro.

Il Fondo Interno cesserà la propria attività, salvo il caso di liquidazione anticipata descritto nei successivi Articoli 11 e 12, il 3/10/2029.

## Articolo 3 – Valore unitario della Quota

Il Valore Unitario della Quota è determinato dall'Impresa il mercoledì di ogni settimana dividendo il NAV del Fondo Interno (determinato con le modalità di cui all'Articolo 6 che segue) per il numero complessivo di Quote che lo costituiscono entrambi relativi al medesimo giorno di valorizzazione.

Alla data di scadenza del Fondo Interno il Valore Unitario della Quota sarà determinato a tale data.

Qualora il giorno di calcolo del Valore Unitario della Quota coincida con un giorno festivo o di chiusura dell'Impresa, tale calcolo verrà determinato il primo giorno utile successivo.

Qualora, in caso di giornate festive o di chiusura programmata dei mercati, vengano a mancare le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il calcolo del Valore Unitario della Quota, sarà effettuato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile antecedente.

Qualora, in caso di eventi di turbativa o altri eventi rilevanti, gli organi di Borsa sospendano le valutazioni e siano indisponibili le quotazioni delle attività o di una parte delle attività del Fondo Interno, il Valore Unitario della Quota sarà calcolato sulla base delle quotazioni del primo giorno utile successivo.

Il Valore Unitario della Quota, al netto di qualsiasi onere, è pubblicato sul sito internet dell'Impresa.

Alla data di costituzione il Valore Unitario della Quota del Fondo Interno è convenzionalmente fissato in Euro 5,00.

#### **Articolo 4 – Obiettivi, criteri di selezione degli attivi e politica di investimento**

L'obiettivo del Fondo Interno è di realizzare l'incremento graduale delle somme che vi confluiscono nel medio periodo, con disponibilità ad accettare una variabilità nel breve termine.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Di conseguenza, **NON È POSSIBILE** identificare un parametro oggettivo di riferimento (Benchmark) rappresentativo della politica di investimento con cui confrontare il rendimento del Fondo Interno.

La composizione del portafoglio del Fondo Interno è orientata principalmente<sup>1</sup> verso quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, gli attivi potranno essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, costituiti nel rispetto delle corrispondenti previsioni del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato.

Resta comunque ferma per l'Impresa la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Il Fondo Interno potrà investire in quote di OICR promossi, istituiti o gestiti dall'eventuale gestore delegato fino al 100% del totale degli attivi.

La politica di investimento permette di investire il patrimonio del Fondo Interno senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui detto patrimonio viene investito. La gestione del Fondo Interno prevede investimenti sia in una componente a maggior rischio, rappresentata principalmente da OICR di tipo azionario e bilanciato, che mira ad incrementare le somme investite cercando di sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari, sia in una componente a rischio più contenuto, che mira a mitigare i possibili effetti negativi dell'andamento dei mercati, rappresentata principalmente da OICR di tipo obbligazionario/monetario.

<sup>1</sup> In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti eguali o superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Gli investimenti in OICR di tipo azionario (inclusi fondi flessibili di natura azionaria) sono ammessi da un minimo del 20% fino ad un massimo del 55% del valore complessivo netto del Fondo Interno. Gli investimenti in OICR di natura obbligazionaria, bilanciata e flessibile obbligazionari, titoli di debito e strumenti di mercato monetario sono ammessi fino ad un limite massimo dell'80% del valore complessivo netto del Fondo Interno.

Inoltre, l'Impresa si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nei limiti previsti dalla regolamentazione in vigore e, in ogni caso, in modo da non alterare il profilo di rischio del Fondo Interno, con lo scopo di garantire un'efficace gestione del portafoglio e/o di preservare gli interessi di Contraenti e Beneficiari, riducendo la rischiosità del patrimonio. L'attività di gestione del Fondo Interno compete in via esclusiva all'Impresa, che può avvalersi di consulenti o di società di gestione specializzati, anche appartenenti al medesimo gruppo.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Tuttavia, gli investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. In tale caso, il Fondo Interno è esposto al rischio di cambio. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. L'Impresa ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

### Articolo 5 – Profilo di rischio del Fondo Interno

L'investimento nel Fondo Interno comporta rischi finanziari derivanti dalle oscillazioni del valore delle Quote in cui esso è ripartito. Dette oscillazioni sono riconducibili alle variazioni di valore delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio.

#### **Non è presente alcuna garanzia finanziaria di rimborso del capitale o di corresponsione di un rendimento minimo.**

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata la volatilità media annua attesa, nella misura dell'8,37%.

BPMVITA Next World è caratterizzato da un profilo di rischio: medio-basso.

Di seguito sono riportati i rischi a carico del Fondo Interno:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. *rischio specifico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sul rating delle società loro emittenti;
  2. *rischio generico o sistematico*: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
  3. *rischio di interesse*: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di

pagare l'interesse o di rimborsare il capitale. Il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;

- c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio: se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo Interno e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente;
- f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di Appartenenza degli emittenti.

#### **Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno**

Il valore complessivo netto del Fondo Interno o NAV è il risultato della valorizzazione delle attività finanziarie che ne costituiscono il patrimonio, al netto dei costi evidenziati all'Articolo 8.

Ai fini della determinazione del NAV saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di valorizzazione. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle attività, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e/o delle azioni degli OICR oggetto di investimento, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base ad un valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene convertito al tasso di cambio del giorno di valorizzazione pubblicato da Banca d'Italia;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- la liquidità è computata al nominale.

Eventuali crediti d'imposta, per la quota di patrimonio investita in parti di OICR, non vengono riconosciuti al Fondo Interno.

#### **Articolo 7 – Gestione del Fondo Interno**

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa, che vi provvede nell'interesse degli investitori.

L'Impresa, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria e al fine di ridurre il rischio operativo, potrà affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, ovvero può delegare a terzi specifiche funzioni inerenti all'attività di gestione del Fondo Interno.

In ogni caso, l'affidamento/delega **NON** implicherà costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno e **NON** comporterà alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa, la quale eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti affidatari o delegati e risulta essere l'unica responsabile della gestione del Fondo Interno.

Si precisa che in questa ipotesi i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dall'Impresa.

### **Articolo 8 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno**

Sono imputate al Fondo Interno le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria degli stessi, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Pertanto, sono a carico del Fondo Interno i seguenti costi:

#### **a) commissione di gestione**

La commissione di gestione, applicata dall'Impresa per far fronte alle spese di *asset allocation* e di amministrazione dei contratti, è pari ad una percentuale espressa su base annua del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno.

La commissione di gestione viene calcolata settimanalmente e prelevata dalle disponibilità del Fondo Interno mensilmente.

Per il Fondo Interno BPMVITA Next World, la commissione di gestione è pari all'1,70% annuo.

#### **b) commissioni sulla parte di attivi investiti in quote di OICR**

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima su base annua non potrà essere superiore al 2,50% degli stessi attivi.

Sono inoltre previste commissioni d'incentivo, la cui misura massima è pari al 20% della performance assoluta o della sovra-performance relativa calcolata rispetto ad un parametro di riferimento, comunque subordinata alla verifica del valore del NAV (concetto di High Water Mark).

**L'Impresa si riserva di rivedere il costo massimo delle commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente.**

In tal caso, l'Impresa ne darà **PREVENTIVA** comunicazione ai Contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle Condizioni di Assicurazione, il diritto di riscatto senza penalità.

**Sul Fondo Interno non potranno gravare le spese relative alla sottoscrizione o al rimborso di OICR promossi, istituiti o gestiti da imprese appartenenti allo stesso Gruppo dell'Impresa (c.d. "OICR Collegati").**

Le eventuali commissioni retrocesse all'Impresa in relazione alle quote di OICR iscritte nel Fondo Interno saranno riconosciute al patrimonio del Fondo Interno stesso.

In caso di investimento in OICR Collegati le commissioni di gestione potranno essere applicate solo al netto della remunerazione complessiva percepita dal gestore degli OICR Collegati medesimi.

#### **c) altri costi gravanti sul Fondo Interno:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.

### **Articolo 9 – Rendiconto annuale del Fondo Interno e revisione contabile**

Annualmente, sulla base di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile, l'Impresa redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto annualmente a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale è chiamata ad esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote alla fine di ogni esercizio.

L'impresa pubblica sul proprio sito internet e rende disponibile tramite la Banca Distributrice il rendiconto della gestione del Fondo Interno.

## Articolo 10 – Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

L'impresa si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria o secondaria di riferimento.

Il presente Regolamento potrà inoltre essere modificato in caso di mutamento dei criteri di gestione, a condizione che tale mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti. Tali modifiche saranno inoltre comunicate all'IVASS.

## Articolo 11 – Fusioni e altre operazioni straordinarie

L'Impresa ha facoltà di procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo Interno in altri fondi interni aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari.

La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che l'Impresa potrà realizzare per motivi particolari, inclusi la ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, l'accrescimento dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti all'eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

Le operazioni di cui sopra non dovranno in ogni caso comportare alcun costo per i Contraenti.

Le operazioni straordinarie saranno comunicate ai Contraenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, almeno 60 giorni prima della data di effetto stabilita, fornendo i dettagli dell'operazione.

A seguito dell'operazione straordinaria, i Contraenti interessati, mediante raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica, avranno la facoltà di chiedere all'Impresa:

- lo switch ad un altro fondo interno senza alcun costo;
- il riscatto totale senza applicazione delle commissioni o delle penali eventualmente previste.

## Articolo 12 – Liquidazione del Fondo Interno

L'Impresa può liquidare il Fondo Interno nel caso in cui il valore del Fondo Interno diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

La liquidazione del Fondo Interno verrà prontamente comunicata per iscritto agli investitori.

I Contraenti, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potranno, secondo le modalità indicate nella comunicazione di liquidazione, far pervenire all'Impresa una richiesta di:

- trasferimento delle Quote attribuite al fondo interno in liquidazione ad un altro fondo dell'Impresa previsto dal Contratto assicurativo, indicando il fondo prescelto;
- riscatto totale senza applicazione di costi.

Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Impresa alcuna comunicazione, essa provvederà a trasferire il Valore delle Quote del Fondo Interno in un altro fondo interno dell'Impresa con caratteristiche più simili, come indicato nella comunicazione di liquidazione.

**BANCO BPM VITA S.p.A.**

Via Massaua 6, 20146 Milano

Tel. +39 02 7700 2405 - Fax. +39 02 7223 5107

Pec: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it - www.bancobpmvita.it

Capitale Sociale € 179.125.000,00 int. vers. - Rappresentante del Gruppo IVA

Gruppo assicurativo Banco BPM Vita - Partita IVA 10541960968

Codice Fiscale e Numero di Iscr. al Reg. delle Imprese di Milano 10769290155

REA n. 1403170 - Iscritta all'Albo Imprese presso l'IVASS al numero 1.00116

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e

con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02

Capogruppo del Gruppo assicurativo BANCO BPM VITA iscritto all'albo dei

Gruppi Assicurativi al n. 045 - Direzione e coordinamento Banco BPM S.p.A.

SERIE:

PROPOSTA/POLIZZA N.	BANCA	AGENZIA	IBAN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTRAENTE (COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA	PROV.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ	TIPO DOCUMENTO *	ENTE DI RILASCIO	DATA DI RILASCIO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA)	COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE	NR TELEFONO CONTRAENTE
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ASSICURATO (COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:

TARIFFA	NOME COMMERCIALE	DATA DI DECORRENZA	DATA DI SCADENZA	DURATA ANNI
<input type="text"/>				

AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL MODELLO

**DESCRIZIONE CONTRATTO**

**PRESTAZIONI ASSICURATE**  
PRESTAZIONE INIZIALE €

**PREMIO**  
TERMINE PAGAMENTO PREMI  CADENZA RATE PREMIO

PREMIO AL PERFEZIONAMENTO			
PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO €	DI CUI PER IL CASO MORTE € <sup>1</sup>	SPESE €	TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<sup>1</sup> Il premio per la Somma Aggiuntiva Caso Morte viene trattenuto dalla commissione di gestione delle Linee di investimento. Il relativo valore è contenuto nel Documento unico di rendicontazione annuale.

Il valore del caricamento applicato è dato dalla differenza tra la prestazione iniziale ed il premio netto al perfezionamento.

(\*) Legenda: 1 - carta d'identità; 2 - patente di guida; 3 - passaporto; 4 - porto d'armi; 5 - tessera postale; 6 - altro documento

IL PAGAMENTO DEI PREMI VIENE EFFETTUATO MEDIANTE ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE INTRATTENUTO DAL CONTRAENTE PRESSO LA BANCA DISTRIBUTTRICE. LA VALUTA DI ADDEBITO DEL PREMIO AL PERFEZIONAMENTO È PREVISTA ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO. I PREMI SUCCESSIVI, SE PREVISTI, VERRANNO CORRISPOSTI FINO AL TERMINE PAGAMENTO PREMI CON LA CADENZA SOPRA INDICATA.

IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO:

COGNOME E NOME	COD. FISC./PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA	E-MAIL

IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, L'IMPRESA POTRÀ INCONTRARE MAGGIORI DIFFICOLTÀ NELL'IDENTIFICAZIONE E NELLA RICERCA DEI BENEFICIARI.  
LA MODIFICA O LA REVOCA DEI BENEFICIARI DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'IMPRESA.

IL CONTRAENTE DESIGNA QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA DELL'ASSICURATO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO:

--

IL CONTRAENTE DESIGNA QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO (DA COMPILARE QUALORA IL CONTRAENTE NON DESIDERASSE INDICARE I BENEFICIARI NOMINATIVAMENTE).

--

IL CONTRAENTE ESCLUDE, PRIMA DELL'EVENTO, L'INVIO DI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI SE INDICATI IN FORMA NOMINATIVA?

SI

NO

IN CASO DI SPECIFICHE ESIGENZE DI RISERVATEZZA, IL CONTRAENTE DESIGNA QUALE REFERENTE TERZO DIVERSO DAI BENEFICIARI:

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA

A CUI L'IMPRESA POTRÀ FARE RIFERIMENTO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO.

IL PREMIO INVESTITO VERRÀ CONFERITO, NELLE PERCENTUALI INDICATE, NELLE SEGUENTI LINEE DI INVESTIMENTO CON LE MODALITÀ E NEI TEMPI PREVISTI DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI:

GESTIONE INTERNA SEPARATA E FONDO/I INTERNO/I PRESCELTI	PERCENTUALE

IL CONTRAENTE CHIEDE INOLTRE CHE VENGANO ATTIVATE LE SEGUENTI OPZIONI (SE PREVISTE DALLE CONDIZIONI DI CONTRATTUALI):

--

PROPOSTA/POLIZZA EMESSA	A	IL
-------------------------	---	----

**IL PRESENTE DOCUMENTO È EMESSE IN FORMA CARTACEA OVVERO, PREVIO SPECIFICO CONSENSO DEL CONTRAENTE RACCOLTO DAL DISTRIBUTORE, SOTTO FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO TALE DA SODDISFARE I REQUISITI DELLA FORMA SCRITTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.**

#### **PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

La sottoscrizione della presente Proposta/Polizza può avvenire mediante firma autografa apposta dal Contraente e, ove persona diversa, dall'Assicurato sul documento cartaceo ovvero mediante firma elettronica avanzata, messa a disposizione dal Distributore apposta su tablet ovvero, ove consentito dal Distributore, mediante Firma Digitale Remota. Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio al perfezionamento viene corrisposto dal Contraente.

#### **AUTORIZZAZIONE AD ADEBITO SU CONTO CORRENTE**

Il Contraente con la presente sottoscrizione autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul conto corrente il cui codice IBAN è indicato a pagina 1 del presente modulo l'importo del premio pattuito, senza necessità per la Banca stessa di inviare la relativa contabile di addebito.

A tal fine dichiara di essere consapevole e di accettare inoltre che la Banca eseguirà l'addebito solo se il conto corrente avrà un saldo disponibile e sufficiente a coprire per l'addebito l'intero importo del premio e che, altrimenti, non verrà eseguito in parte.

#### **REVOCA DELLA PROPOSTA**

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta. In tale ipotesi Banco BPM Vita S.p.A. è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

#### **DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. In tal caso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Banco BPM Vita S.p.A., trattenendo le eventuali spese di emissione indicate alla voce "Spese" in seconda pagina, rimborsa al Contraente un importo pari al controvalore delle quote assicurate, calcolato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso, a cui verranno sommati il capitale assicurato eventualmente rivalutata della Gestione Interna Separata e l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento.

#### **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Documento contenente le informazioni chiave, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dei Regolamenti della Gestione Interna Separata e dei Fondi Interni.

Il Contraente dichiara di aver compreso e di accettare le Condizioni di Assicurazione e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione.

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

Il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: *articolo 2 "Prestazioni Assicurate", articolo 3, "Limitazioni ed Esclusioni", articolo 4 "Premio e versamenti aggiuntivi", articolo 5 "Conclusione, perfezionamento e Durata del Contratto", articolo 6 "Diritto di recesso", articolo 7 "Switch volontari", articolo 8 "Switch automatico", articolo 9 "Riscatto", articolo 15 "Periodi di sospensione delle operazioni sul Contratto", articolo 17 "Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa" e articolo 18 "Beneficiari".*

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

#### **DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)**

L'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) in base al disposto dell'articolo 1919 del codice civile dà il consenso alla conclusione del presente contratto di assicurazione.

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato  
(se diverso dal Contraente)

\_\_\_\_\_  
Per Assicurati incapaci il Tutore

---

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver ricevuto l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di prendere atto che il trattamento dei dati personali, anche "particolari", propri o di terzi, conferiti in sede di stipula del contratto è obbligatorio per l'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali.

Inoltre, con riferimento alle ulteriori finalità di cui all'Informativa, ed in particolare per le attività di marketing, per l'invio di comunicazioni commerciali e per lo svolgimento di iniziative promozionali relative a prodotti e/o servizi assicurativi offerti da Banco BPM Vita S.p.A. o da società appartenenti al Gruppo assicurativo Banco BPM Vita,

ACCONSENTONO       NON ACCONSENTONO

al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono cellulare.

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato  
(se persona diversa dal Contraente)

---

Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.

Banco BPM Vita S.p.A.  
L'Amministratore Delegato



---

### SPAZIO RISERVATO AL DISTRIBUTORE

Il sottoscritto incaricato della Banca:

- attesta l'autenticità delle firme apposte sul presente modulo e la corretta identificazione del Contraente (anche ai sensi della normativa Antiriciclaggio);
- attesta che, a fronte del pagamento del premio relativo al presente contratto, è stato disposto l'addebito sul conto corrente indicato in prima pagina.

Numero di matricola \_\_\_\_\_ e firma dell'Operatore \_\_\_\_\_

---



## **INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)**

Gentile Cliente, desideriamo informarla che Banco BPM Vita S.p.A. (di seguito "Impresa") per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

### **A. NATURA DEI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dall'Impresa da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, nonché gli eventuali dati personali riferiti a soggetti terzi da Lei comunicati (di seguito anche i "Dati Personali") saranno raccolti e trattati dall'Impresa per le finalità di seguito riportate.

Nel caso in cui Lei comunichi all'Impresa Dati Personali riferiti a soggetti terzi (come, ad esempio, nel caso di Beneficiari indicati in forma nominativa o di indicazione di un Referente Terzo) sarà Sua cura consegnare copia della presente informativa a tali soggetti.

### **A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ALLA GESTIONE ED ESECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE**

Il conferimento dei Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo. A titolo esemplificativo, rientra in tale tipologia il trattamento di Dati Personali effettuato per:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
- attività statistico-tariffarie e di profilazione della clientela.

### **A.2 ADEMPIMENTO A PRESCRIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE**

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

### **A.3 LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE**

Il trattamento dei Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse dell'Impresa, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso l'Impresa potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

### **A.4 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING**

L'Impresa può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dall'Impresa o da società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo.

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente informativa.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

## **B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I Dati Personali saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno dell'Impresa i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività l'Impresa potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.

## **C. COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI**

I Dati Personali potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa".

L'elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della presente informativa.

I Dati Personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

## **D. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza;
- le finalità e modalità del trattamento;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;



- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Banco BPM Vita S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via Massaua, 6 – 20146 Milano – e-mail: [privacy@bancobpmvita.it](mailto:privacy@bancobpmvita.it).

#### **E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento è Banco BPM Vita S.p.A., Via Massaua, 6 – 20146 Milano.